



COMUNE DI MADRUZZO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA di SERAFINI SUSANNA

Via C. Battisti 37 - 38077 Ponte Arche (TN) - cell. 347-3650340

C.F. SRNSNN63P66L174G - P.IVA 01795820222

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI MADRUZZO 2019

IL TECNICO



Ordine degli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

Dott. Arch.
SUSANNA SERAFINI

632 sez. A - ARCHITETTURA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO

NORME DI ATTUAZIONE P.R.G. - TESTO FINALE COORDINATO

APPROVAZIONE
CON MODIFICHE

FEBBRAIO 2022

ELABORATO

03

Sommario

Titolo I - Generalità	4
art. 1 Natura, scopi contenuti del P.R.G.	4
art. 1bis Elaborati del P.R.G.	4
art. 2 Modalità generali di attuazione del piano	5
art. 3 Effetti e cogenza del P.R.G.	5
art. 3bis Abbreviazioni e richiami normativi	5
Titolo II - Vincoli preordinati alla sicurezza del territorio	6
art. 4 Vincoli preordinati per la sicurezza del territorio	6
Art. 4.4 - Specifico riferimento normativo per approfondimenti in fase progettuale [Z602]	6
Art. 4.5 - Specifico riferimento normativo per Studi di compatibilità eseguiti [Z608]	7
Titolo III - Vincoli Ambientali e Paesistici.....	7
art. 5 Invarianti del PUP	7
Per il territorio del Comune Catastale di Lasino.....	7
Beni archeologici rappresentativi:	7
Beni architettonici e artistici rappresentativi:	7
Altre aree di interesse archeologico:.....	8
art. 6 Aree di tutela ambientale [Z201]	8
art. 7 Foreste demaniali e boschi di pregio [E105]	8
art. 8 Beni ambientali e naturalistici	8
art. 9 Manufatti e siti di rilevanza culturale [Z301 Z302]	9
Per il territorio del comune catastale di Calavino:	9
Vincolo diretto:	9
Vincolo indiretto:	9
Da sottoporre a verifica:	9
Per il territorio del comune catastale di Lasino:	10
Vincolo diretto:	10
Vincolo indiretto:	10
Da sottoporre a verifica:	10
Beni architettonici rappresentativi:	10
art. 10 Aree a tutela archeologica [Z303]	10
Per il territorio del comune catastale di Calavino:	11
Per il territorio del comune catastale di Lasino:	12
art. 11 Aree di protezione dei laghi [La] [Z310]	12
Art. 11bis Acque pubbliche (demanio idrico) pozzi e sorgenti [Z101 Z102 Z104 Z105]	12
art. 12 Aree di protezione fluviale e ambiti ecologici [Z312]	13
Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata:	13
Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre:	13
art. 13 Aree di rispetto storico-paesaggistico [Z305]	13
art. 14 Siti di interesse naturalistico - Rete Natura 2000 [Z316 Z328]	14
art. 14bis Siti inquinati bonificati e siti potenzialmente inquinati [Z604 Z607]	15
Titolo IV - Criteri di salvaguardia ambientale.....	15
art. 14ter Prescrizioni generali per la salvaguardia ambientale	15
Barriere architettoniche:	15
Inquinamento acustico:	15
Permeabilità dei suoli:	16
Spazi a verde privato:	16
15 Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi	16
art. 16 Ambientazione degli interventi edilizi	17
art. 16bis Prescrizioni di tutela ambientale e paesaggistica nelle zone urbane	18
art. 17 Ambientazione degli spazi di pertinenza degli edifici	18
art. 17bis Prescrizioni di tutela ambientale e paesaggistica nelle zone extraurbane	19
art. 18 Ambientazione delle infrastrutture e delle opere di difesa del suolo	20
art. 18 bis Verde di rispetto e mitigazione [G117]	20
Titolo V - Definizioni e prescrizioni generali.....	21

art. 19	Prescrizioni di carattere generale	21
art. 19bis	Vincolo di inedificabilità decennale delle aree [Z610]	21
art. 20	Condizioni di edificabilità e asservimento delle aree	22
art. 20bis	Ampliamenti volumetrici sempre ammessi	22
art. 20ter	Compensazioni per aree agricole di pregio	22
art. 21	Applicazione degli indici urbanistici	22
art. 22	Categorie di intervento edilizio	23
art. 23	Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni	23
art. 24	Costruzioni accessorie	23
art. 25	Distanze minime per le costruzioni	24
art. 26	Dotazioni di parcheggio	24
art. 26bis	Fascia di rispetto stradale [G103]	24

Titolo VI - Zone destinate all'insediamento 25

art. 27	Aree per insediamenti residenziali	25
art. 28	Zone A: insediamenti residenziali di antica formazione	26
art. 29	Zone B: insediamenti residenziali di recente formazione	26
art. 30	Zone B1: aree residenziali sature	26
	<i>Specifico riferimento normativo.....</i>	<i>27</i>
art. 31	Zone B2: aree residenziali di completamento	27
	<i>Tipo [B2a]</i>	<i>27</i>
	<i>Tipo [B2b]</i>	<i>27</i>
	<i>Specifico riferimento normativo.....</i>	<i>27</i>
	<i>Tabella di raffronto</i>	<i>27</i>
	<i>Specifico riferimento normativo - Ampliamento puntuale:.....</i>	<i>28</i>
	<i>Specifico riferimento normativo - Ampliamento puntuale:.....</i>	<i>28</i>
art. 32	Zone B3: aree residenziali di ristrutturazione	28
	<i>Tipo [B3]</i>	<i>28</i>
art. 33	Zone B4: aree residenziali miste	28
art. 34	Omesso	29
art. 35	Zone C1: aree residenziali di espansione	29
	<i>C1a Aree residenziali di espansione intensiva.....</i>	<i>29</i>
	<i>C1b Aree residenziali di espansione estensiva.....</i>	<i>29</i>
	<i>C1c Aree residenziali di espansione semiestensiva.....</i>	<i>29</i>
	<i>Tabella di raffronto</i>	<i>30</i>
	<i>Specifico riferimento normativo [Z602].....</i>	<i>30</i>
art. 36	Vincolo di edilizia residenziale per "Prima abitazione" [Z601]	30
art. 37	Zone H: verde privato [H101]	31
art. 38	Zone D: aree per attività produttive e terziarie	31
art. 39	Zone industriali/artigianali di livello provinciale e locale	31
art. 40	Omesso	32
art. 41	Aree per attività commerciali e terziarie [D121 D110]	32
	<i>Art. 41.1 - Attività terziarie commerciali [N] [D121]</i>	<i>32</i>
	<i>Art. 41.2 - Attività terziarie miste [Td] [D110]</i>	<i>33</i>
art. 41bis	- Servizi Privati specializzati [H102]	33
	<i>SP.1 - Zona per servizi turistici - Area per arrampicata a Castel Madruzzo</i>	<i>33</i>
art. 41ter	- Viabilità e parcheggi privati [H106 H103]	33
art. 42	Aree per attività turistiche	34
	<i>art. 42.1 - Zone per attrezzature turistico ricettive [D207].</i>	<i>34</i>
	<i>art. 42.2 - Aree per colonie-ostelli [Co] [D205].</i>	<i>35</i>
	<i>art. 42.3 - Zona per la ricezione turistica all'aperto (campeggi) [D216].</i>	<i>35</i>
art. 43	Stazioni di servizio per la mobilità (Distributori Carburante) [D118]	36
	<i>1. Aree pertinenti alle attività produttive. (Sarche).....</i>	<i>36</i>
	<i>2. Stazioni di rifornimento carburante.(Ponte Oliveti)</i>	<i>36</i>
art. 44	Zone L: Zone per attività estrattive [L108 L110]	36

Titolo VII - Zone Agricole 36

art. 45	Zone per l'agricoltura e silvicoltura	37
art. 46	Zone agricole	37

art. 46.1	Zone agricole (art.37 del PUP) [E103]	37
art. 46.2	Zone agricole di pregio (art.38 del PUP) [E104]	38
art. 46.3	Zone agricole locali [E109]	38
art. 46.4	Edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola	38
	Specifico riferimento normativo:	39
art. 47	Aree per aziende agricole, impianti e strutture per l'agricoltura	39
art. 47.1	- Impianti zootecnici [Z] [E203]	39
art. 47.2	- Impianti ittici [I] [E204]	39
art. 47.3	- Azienda agricola [AA] [E209]	39
art. 47.4	- Azienda agricola compatibile [A] [E201]	40
art. 48	Zone a pascolo	40
art. 49	Zone a bosco	41
art. 50	Aree a elevata integrità [E108]	41
Titolo VIII - Aree a destinazione pubblica		41
art. 51	Zone F: Aree per attrezzature e servizi pubblici	41
art. 52	Attrezzature e servizi pubblici	42
52.1	Zone civili amministrative [ca] [F201]	42
52.2	Zone scolastiche e culturali [sc] [F203]	43
52.3	Zone religiose [r] [F205]	43
52.4	Zone sportive con relativi impianti [s] esistenti e di progetto [F207 F208]	43
art. 53	Zone a parco urbano, verde pubblico e parco balneare [F303]	44
53.1	Verde pubblico attrezzato VA [F303]	44
53.2	Parco Urbano [Pu] [F309]	44
53.3	Parco balneare [Pb] [F310]	44
53.4	Specifico riferimento normativo per un parco pubblico attrezzato e servizi pubblici connessi.	45
art. 54	Parcheggi pubblici	45
Titolo IX - Infrastrutture		45
art. 55	Interventi di infrastrutturazione del territorio	45
art. 56	Viabilità e spazi pubblici	45
art. 56 bis	Zone a servizio della viabilità [F439]	46
art. 57	Impianti tecnologici pubblici e di interesse pubblico	48
art. 57.1	Impianti di telecomunicazione	48
art. 57.2	Altri impianti tecnologici	49
art. 58	Attrezzature cimiteriali e Fascia di rispetto cimiteriale [F801 F802 G101]	49
art. 59	Impianto di depurazione e Fascia di rispetto depuratori [F805 G109 G110]	49
art. 60	Centro Raccolta materiali [L104]	50
art. 61	Discariche di inerti [L101]	50
art. 62	Impianti di recupero rifiuti speciali [L107]	50
art. 62bis	Impianti a rete: Elettrodotti e metanodotti	51
	DPA Distanza di prima approssimazione	51
Titolo X - Piani Attuativi e Progetti Convenzionati.....		52
art. 63	Piani attuativi	52
art. 64	Piani di lottizzazione	52
Art. 64.1	- PL1 Calavino.....	52
Art. 64.2	- PL2 "Cantine Toblino" Sarche.....	53
Art. 64.3	- PL3 Area residenziale Sarche	53
art. 65	Piani di riqualificazione urbana	54
Art. 65.1	- Piano di riqualificazione RU1	54
Art. 65.2	- Piano di riqualificazione RU2	55
Art. 65.3	- Piano di riqualificazione RU3	55
Titolo XI - Urbanistica commerciale.....		55
Art. 66.	Disciplina del settore commerciale	55
Art. 67.	Tipologie commerciali e definizioni.	55
Art. 68.	Localizzazione delle strutture commerciali	55

<i>Zona A - Insediamento storico.</i>	55
<i>Zona destinate all'insediamento residenziale e commerciale ed aree miste produttive - commerciali</i>	56
Art. 69. Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario	56
Art. 70. Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli	57
Art. 71. Attività commerciali all'ingrosso	57
Art. 72. Spazi di parcheggio	57
Art. 73. Altre disposizioni	57
Art. 74. Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti	57
Art. 75. Ampliamento delle strutture di vendita esistenti	57
Art. 76. Valutazione di impatto ambientale	57
Titolo XII - Prescrizioni finali	58
art. 77 - Deroghe	58
art. 78 - Norme transitorie e finali	58
Allegati	59
Allegato 1 - Schema tipologico delle costruzioni accessorie (art. 24 NdA)	59
Allegato 2 - Equiparazione destinazioni di piano al D.M. 1444/1968 (art. 26 NdA)	60
Allegato 3: Riserva Naturale Provinciale: 37. Lago di Toblino	61
Allegato 4 - Strade e fasce di rispetto - Estratto Tabelle A, B, C.	62

TITOLO I - GENERALITÀ

art. 1 Natura, scopi contenuti del P.R.G.

1. Il *Piano Regolatore Generale* è lo strumento urbanistico attraverso cui si attua a livello comunale la pianificazione provinciale. Esso definisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei piani attuativi per l'esecuzione degli interventi diretti sul territorio.
2. Formano oggetto del Piano Regolatore Generale:
 - l'individuazione del perimetro del centro storico, degli insediamenti storici sparsi e la formulazione delle prescrizioni e delle modalità di intervento su di essi;
 - l'individuazione degli insediamenti abitativi;
 - l'individuazione delle aree per le attività residenziali, terziarie, primarie, servizi, produttive e per le infrastrutture;
 - l'individuazione dei vincoli gravanti sul territorio, motivati da particolare interesse culturale, naturalistico e paesaggistico o finalizzati alla sicurezza del suolo e alla protezione delle acque;
 - la formulazione delle norme opportune per la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - la delimitazione delle aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte dei piani attuativi.

art. 1bis Elaborati del P.R.G.

1. Gli elaborati del PRG del Comune di Madruzzo Variante 2019 sono i seguenti:

Elaborati:

- 1 Relazione illustrativa e Rendicontazione urbanistica
- 2 Norme di Attuazione Raffronto con adozione preliminare
- 3 Norme di Attuazione testo coordinato
- 4 Elenco Varianti con Verifica penalità C.S.P.
- 5 Questionario
- 6 Valutazione osservazioni
- 7 Recepimento prescrizioni e controdeduzioni

INSEDIAMENTO STORICO:

- 8 Relazione Illustrativa P.G.I.S.
- 9 Studio energetico a cura di EURAC
- 10 Norme di Attuazione IS Testo di raffronto con adozione preliminare
- 11 Norme di Attuazione IS Testo coordinato
- 12 Prontuario
- 13 Catalogazione edifici storici comune catastale di Calavino
- 13a Schema riassuntivo schede comune catastale di Calavino
- 14 Estratto schede edifici storici comune catastale di Lasino
- 14a Schema riassuntivo schede comune catastale di Lasino

Tav. IS.1 Insediamento storico - Calavino -	Sc. 1.000
Tav. IS.2 Insediamento storico - Lasino -	Sc. 1.000
Tav. IS.3 Insediamento storico - Sarche Toblino Castel Madruzzo -	Sc. 1.000
Tav. IS.4 Insediamento storico - Pergolese -	Sc. 1.000

Tavole del Sistema Ambientale:

Tav. A.1 Sistema Ambientale - Comune di Madruzzo -	Sc. 10.000
Tav. A.2 Sistema Ambientale - Calavino Sarche -	Sc. 5.000
Tav. A.3 Sistema Ambientale - Lasino -	Sc. 5.000

Tavole del Sistema Insediativo:

Tav. B.1 Sistema Insediativo - Calavino -	Sc. 2.000
Tav. B.2 Sistema Insediativo - Lasino -	Sc. 2.000
Tav. B.3 Sistema Insediativo - Castel Madruzzo -	Sc. 2.000
Tav. B.4 Sistema Insediativo - Lagolo -	Sc. 2.000
Tav. B.5 Sistema Insediativo - Pergolere -	Sc. 2.000

Tav. B.6 Sistema Insediativo - Ponte Oliveti -	Sc. 2.000
Tav. B.7 Sistema Insediativo - Sarche -	Sc. 2.000
Tav. B.8 Sistema Insediativo - Lago Toblino -	Sc. 2.000
Tav. B.9 Sistema Insediativo - Limarò -	Sc. 2.000
Tav. B.10 Sistema Insediativo - Comune di Madruzzo -	Sc. 10.000
Tavole di raffronto:	
Tav. V.1 Sistema Insediativo - Calavino -	Sc. 2.000
Tav. V.2 Sistema Insediativo - Lasino -	Sc. 2.000
Tav. V.3 Sistema Insediativo - Castel Madruzzo -	Sc. 2.000
Tav. V.4 Sistema Insediativo - Lagolo -	Sc. 2.000
Tav. V.5 Sistema Insediativo - Pergolese -	Sc. 2.000
Tav. V.6 Sistema Insediativo - Ponte Oliveti -	Sc. 2.000
Tav. V.7 Sistema Insediativo - Sarche -	Sc. 2.000
Tav. V.8 Sistema Insediativo - Lago Toblino -	Sc. 2.000
Tav. V.9 Sistema Insediativo - Limarò -	Sc. 2.000
Tav. L.1 Legenda cartografie	

art. 2 Modalità generali di attuazione del piano

1. L'attuazione del P.R.G. ha luogo secondo le indicazioni contenute nella cartografia in conformità a quanto stabilito dalle presenti Norme di Attuazione.
Le indicazioni contenute nella cartografia vanno osservate nei limiti e con le specificazioni di cui agli articoli seguenti.
2. Il P.R.G. delimita le aree per le quali è necessaria una specifica disciplina da parte di piani attuativi e fissa i criteri, gli indirizzi e i parametri cui tali piani devono conformarsi, nel rispetto delle specifiche norme che regolano la materia.
3. Sulle aree non soggette a piano attuativo, le previsioni di PRG si attuano con intervento diretto, ottenuta la concessione edilizia o presentata la denuncia d'inizio attività.

art. 3 Effetti e cogenza del P.R.G.

1. Il P.R.G. ha valore cogente per tutti gli operatori, pubblici e privati, che svolgono azioni urbanistiche ed edilizie sul territorio comunale. L'attività edilizia e l'utilizzo dei suoli sono ammessi soltanto con le modalità indicate area per area, conformemente alle destinazioni d'uso e nel rispetto di eventuali vincoli.
2. Gli immobili e gli usi del suolo, che al momento dell'adozione del P.R.G. risultano in contrasto con le disposizioni del nuovo strumento urbanistico, possono subire modifiche solo per adeguarvisi. Sono comunque sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

art. 3bis Abbreviazioni e richiami normativi

- a) la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio) è indicata come **legge provinciale** [Pubblicazione BUR 11/08/2015 n. 32 Suppl.n.2 - Entrata in vigore 12 agosto 2015 e succ. mod. ed int.¹];
- b) la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) è indicata come **legge urbanistica provinciale del 2008** [Pubblicazione BUR 11/03/2008 n. 11 Suppl.n.2 - Entrata in vigore 26 marzo 2008 e succ. mod. ed int.];
- c) il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15" e sue successive modificazioni ed integrazioni², è indicato come **regolamento attuativo** o anche **RUEP**.

¹ Come da ultimo dalla Legge Provinciale 29 dicembre 2016 n. 20.

² Come modificato dal DPP 6-81/Leg. del 25/05/2018

- d) Le delibere di giunta provinciale attuative della legge provinciale per il territorio e della legge provinciale urbanistica verranno indicate come **provvedimenti attuativi** riferibili agli specifici argomenti in trattazione. Per essi si applicheranno sempre le disposizioni aggiornate già pubblicate sul BUR ed esecutive e disponibili sul sito ufficiale del Servizio Urbanistica e riepilogate all'interno del "Codice dell'Urbanistica" curato sempre dal Servizio Urbanistica della PAT.
- e) il piano urbanistico provinciale è indicato anche con l'acronimo **PUP**;
- f) l'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) è indicato come **Norme PUP**;
- g) le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità sono indicate anche con l'acronimo **CPC**;
- h) i piani territoriali delle comunità sono indicati anche con l'acronimo **PTC**;
- i) il piano regolatore generale viene indicato anche con l'acronimo **PRG**;
- j) le commissioni edilizie comunali sono indicate con l'acronimo **CEC**;
- k) Provincia Autonoma di Trento viene indicata anche con l'acronimo **PAT**
- l) Il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche della provincia di Trento, in vigore dal 8 giugno 2006, a seguito della pubblicazione sulla G.U. 119 del 24/05/2006 del Decreto del Presidente della repubblica del 15/02/2006, viene indicato anche con l'acronimo **PGUAP**. Per esso si richiamano sempre le Norme di Attuazione e le disposizioni attuative e in vigore al momento della redazione delle varianti del PRG e/o della presentazione dei singoli progetti di trasformazione del territorio disponibili sul sito ufficiale <http://pguap.provincia.tn.it/>.
- m) La Carta di Sintesi della Pericolosità in attuazione delle norme del PUP Capo IV° della L.P. 5/2008, approvata con delibera di Giunta Provinciale n. 1307 di data 04/09/2020 ed entrata in vigore il 3 ottobre 2020, viene indicata anche con l'acronimo **CSP**.
- n) il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137: **D.Lgs 42/2004 o Codice dei beni culturali e del paesaggio**.
- o) gli uffici provinciali della Soprintendenza per i beni culturali e Ufficio beni archeologici: acronimo **SBC-UBA**;

TITOLO II - VINCOLI PREORDINATI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO

art. 4 Vincoli preordinati per la sicurezza del territorio

1. Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti dal presente piano, sono subordinati al rispetto dei contenuti cartografici e normativi della nuova Carta di Sintesi della Pericolosità approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1307 di data 4 settembre 2020 ed entrata in vigore il 2 ottobre 2020 e della "Carta provinciale delle risorse idriche"³ le cui disposizioni prevalgono per tutti gli aspetti relativi alla sicurezza idrogeologica del territorio.
2. Ogni singolo intervento che interessa classi di penali diverse, come riportato nella Carta di Sintesi della Pericolosità, deve rispettare le norme del Piano Urbanistico Provinciale, Capo IV articoli da 14 a 18, come declinato nella stessa legenda della Carta di Sintesi della Pericolosità.
3. La cartografia riporta con specifico riferimento normativo, di cui ai successivi commi, e codice shape z602, le prescrizioni dettate dalla conferenza per la sicurezza del territorio dai diversi servizi provinciali competenti: Servizio Geologico, Servizio Bacini Montani; Servizio Foreste e Fauna.

Art. 4.4 - Specifico riferimento normativo per approfondimenti in fase progettuale [Z602]

- 4.4.1 - Parcheggio pubblico al Cimitero di Calavino. L'area che ricade in zona APP ai sensi dell'art. 18 delle norme della CSP non potrà essere edificata ed il parcheggio dovrà essere limitato al livello superficiale. Si segnala inoltre la prossimità con il torrente e la fascia di rispetto prevista dalla L.P. 18/76.

³ Delibera G.P. n. 2248 di data 5 settembre 2008 e successivi aggiornamenti.

- 4.4.2 - Le aree a verde agricolo di pregio poste all'interno della zona boscata devono rimanere inedificate. Eventuali costruzioni, per esigenze o funzioni agricole, sono subordinate ad una verifica dettagliata sulla pericolosità da caduta massi, al fine di individuare l'ubicazione delle strutture nelle zone in cui non vi è interferenza con la suddetta pericolosità o intervenendo con opere mitigatorie. Si fa presente, tuttavia, che le aree in esame ricadono in area di rispetto idrogeologico della sorgente ID6442; si rammenta che in queste aree è vietato il pascolo e la stabulazione del bestiame, inoltre, sono vietati l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi e il loro spandimento salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzo. Pertanto, nella realizzazione delle strutture aventi finalità di ricovero animali o nell'utilizzo agricolo della zona in esame, deve essere rispettato quanto indicato nelle norme della Carta delle Risorse Idriche del PUP.
- 4.4.3 - Aree per azienda zootecnica. Tali aree si trovano in un contesto prevalentemente agricolo ma non molto distanti dal canale Rimone e quindi si ricorda il D.M. n. 5046 del 25 febbraio 2016 recante “*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue*” ed il D.G.P. n. 1545 del 24 agosto 2018.
- 4.4.4 - P.ed. 761 Lasino. Verificata la presenza del grado di penalità P2 per crolli rocciosi si prescrive che in fase di progetto l'intervento deve essere supportato da una relazione di compatibilità ai sensi dell'art. 17 della N.d.A della CSP.
- 4.4.5 - Zona a parco pubblico al lago di Lagolo. In relazione all'esposizione al pericolo geologico si prescrive che eventuali interventi sull'area dovranno essere realizzati subordinatamente alle opportune verifiche di compatibilità secondo la normativa vigente della CSP

Art. 4.5 - Specifico riferimento normativo per Studi di compatibilità eseguiti [Z608]

- 4.5.1 - Studio compatibilità n. 1 - Pertinenza privata in centro storico a Castel Madruzzo p.f. 893 C.C. Lasino. Ogni intervento di modifica della destinazione d'uso o infrastrutturazione o costruzione dovrà rispettare le prescrizioni e misure mitigative previste dallo studio di compatibilità allegato alla variante PRG 2019.

TITOLO III - VINCOLI AMBIENTALI E PAESISTICI

art. 5 Invarianti del PUP

4. Per la definizione di invarianti si rinvia all' Art.8, comma 1 delle Norme di Attuazione del PUP.

Per il territorio del Comune Catastale di Lasino

5. Sono classificati dal PUP e riportati nella cartografia del Sistema Ambientale del PRG i seguenti elementi:

Beni archeologici rappresentativi:

Nell'elenco è erroneamente inserito l'elemento A40 - “Carega del diaol”, sito nel Comune di Cavedine.

Beni architettonici e artistici rappresentativi:

- T145 Castel Madruzzo;
- T146 Chiesa di S. Tommaso Da Canterbury vesc. e mart. (edicola);
- T147 Chiesa di S. Siro.

Sono inoltre classificati dal PUP i seguenti elementi:

Altre aree di interesse archeologico:

- località *Lasino - Al Panificio*: edificio di epoca romana
- località *Dosso di S. Siro*: materiale sporadico di età preistorica e romana
- località *Gaggio*: necropoli romana
- località *Madruzzo - Broilo*: edificio di epoca romana
- località *Madruzzo - Predere*: necropoli romana
- località *Pinedi*: materiale sporadico dell'età del bronzo e ferro

6. Ogni intervento interessante siti od elementi menzionati al comma precedente fa riferimento a quanto disposto dalle leggi specifiche.

art. 6 Aree di tutela ambientale [Z201]

1. Per la definizione di aree di tutela ambientale, si rinvia all'Art.11, comma 1 delle Norme di Attuazione del PUP.
2. In tali aree tutti gli interventi che di alterazione dello stato fisico dei luoghi e di trasformazione edilizia sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, che si esercita nelle modalità previste al Titolo III, Tutela e valorizzazione del paesaggio (art. 63 e segg.) della L.P. 15/2015.

art. 7 Foreste demaniali e boschi di pregio [E105]

1. Sono aree definite ai sensi della L.P. 11/2007 - *Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*, ove la Provincia persegue finalità volte alla gestione forestale e ambientale sostenibile, con particolare riguardo:
 - a) alla conservazione e alla valorizzazione, per le generazioni attuali e future, dei peculiari caratteri silvopastorali, faunistici, storico-paesaggistici delle foreste demaniali, oltre che degli elementi di particolare significato naturalistico che le caratterizzano;
 - b) alla ricerca applicata e alla sperimentazione per ottenere indicazioni utili al miglioramento della gestione silvo-pastorale e faunistica delle foreste trentine, garantendone al contempo un'equilibrata fruizione ricreativa;
 - c) all'applicazione, tramite interventi svolti da operatori qualificati, di tecniche gestionali compatibili e di azioni volte a valorizzare le foreste demaniali come modelli di gestione forestale e faunistica sostenibile, in grado di integrare servizi sociali di rilevanza pubblica con funzioni di protezione e con funzioni economiche di qualità;
 - d) alla valorizzazione, anche economica, del patrimonio immobiliare in coerenza con le finalità previste da questo articolo;
 - e) all'educazione, all'informazione e alla formazione sulle professioni della montagna e sui valori naturali della foresta e degli ambienti montani, oltre che sui benefici diretti e indiretti che essa garantisce e sui valori connessi con la gestione delle risorse naturali rinnovabili;
 - f) alla promozione dell'ambiente trentino e delle politiche di gestione applicate nei settori forestale ma anche ambientale, turistico e culturale, con funzioni di alta rappresentanza.
2. Tali aree sono sottoposte alla diretta amministrazione dell'Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali.
3. Il PRG di Madruzzo individua le foreste demaniali del PUP localizzate alla Rosta del Bondone

art. 8 Beni ambientali e naturalistici

1. Sono siti o elementi di particolare pregio di ordine geologico, ecologico, morfologico, paesaggistico, storico e culturale, riportati negli "elenchi di invarianti" dell'Allegato 1 al P.U.P., che comprendono anche le aree indicate ai sensi dell'art. 142 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42).

2. Sono classificati dal PUP e riportati nella cartografia del Sistema Ambientale del PRG i seguenti elementi: Grotte:
 - n. 70 *Crepa 1^a Alta del Limarò*:
cavità impostata lungo una frattura di rilascio tensionale del versante;
 - n. 101 *Risorgenza di Calavino*:
cavità posta a circa 1100 m di quota sul versante occidentale del Monte Casale.
 Forre e incisioni fluviali:
 - n. 1 *Forra del Sarca*:
successione di spettacolari gole torrentizie di larghezza e morfologia diversa a seconda del litotipo attraversato, ubicate tra Comano Terme e Sarche, localmente note con i toponimi di Gola del Limarò e di Ponte Pià.
 - n. 2 *Forra della Val Busa*:
piccola ma significativa forra incisa nella successione del Gruppo dei Calcarei grigi, nel tratto mediano della Val Busa, breve valletta che solca il versante settentrionale di Costa di Monte Oliveto a nord ovest di Castel Toblino.
3. Ogni intervento interessante siti od elementi tutelati ai sensi dell'art. 142 del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42) è soggetto a preventiva autorizzazione da parte del Servizio Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento.

art. 9 *Manufatti e siti di rilevanza culturale* [Z301 Z302]

1. Sono i manufatti ed i siti vincolati ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42) nelle seguenti modalità:
 - vincolo diretto (art. 10);
 - vincolo indiretto (art. 45);
 - da sottoporre a verifica (art. 12).
 L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nel provvedimento di vincolo.
 Gli interventi edilizi e le modificazioni ambientali sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici della PAT.
2. L'elenco dei manufatti e siti tutelati dalla Soprintendenza per i beni architettonici della PAT, alla data di approvazione del presente strumento urbanistico, è riportato qui di seguito:

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

Vincolo diretto:

- Castel Toblino: p.ed. 232/1/2/3, p.f. 2240, 2242, 2243; C.c. Calavino;
- Palazzo De Negri di S. Pietro a Calavino: p.ed. 1/1/2, 2, 3, p.f. 3, 4; C.c. Calavino; Chiesa dell'Assunzione a Calavino: p.ed. 225; C.c. Calavino;
- Canonica a Calavino: p.ed. 226, 721; C.c. Calavino; Ruderì a Monte Dossa: p.ed. 222; C.c. Calavino;
- Casa ex essiccatoio a Calavino: p.ed. 69/3, C.c. Calavino;
- Casa a Calavino: p.ed. 69/1/2; C.c. Calavino;
- Casa a Calavino: p.ed. 239, 241, 242; C.c. Calavino; Monumento ai Caduti a Calavino: p.ed. 315; C.c. Calavino;
- Ex monastero di S. Maria Assunta a Sarche: p.ed. 244, 245, 246, p.f. 2417/2; C.c. Calavino;

Vincolo indiretto:

- Zona di rispetto della Chiesa dell'Assunzione a Calavino: p.ed. 224/5, 283, 284, 285, 315, 721, p.f.
- 2487/2, 2796, 520, 522/1/2/3/4/5, 523, 526, 527, 528/2, 530/1, 530/14;
- Zona di rispetto di Castel Toblino: vedi cartografia PRG - Sistema Ambientale;

Da sottoporre a verifica:

- Palazzo Pizzini a Calavino: p.ed. 67, 68, p.f. 7/1/2; C.c. Calavino; Casa a Calavino: p.ed. 224/5; C.c. Calavino;
- Edicola a Calavino: p.ed. 331; C.c. Calavino;
- Chiesa della S.S. Trinità a Calavino: p.ed. 126; C.c. Calavino; Scuola Materna a Calavino: p.ed. 294; C.c. Calavino;
- Teatro parrocchiale a Calavino: p.ed. 284, 285; C.c. Calavino;
- Chiesa della Madonna del Carmelo a Sarche: p.ed. 261; C.c. Calavino;
- Chiesa dei SS. Mauro Grato e Giocondo a Calavino: p.ed. 221/2; C.c. Calavino.

Per il territorio del comune catastale di Lasino:

Vincolo diretto:

- Castel Madruzzo: p.ed. 353, 354; C.c. Lasino;
- Villa Ciani Bassetti a Lasino: p.ed. 139, 140, 141, 360/1, 360/2, p.f. 137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 142, 143, 146, 147, 1751/2, 1753, 1754, 1755, 1756/1, 1756/2, 1757, 1758, 1759, 1760, 3525; C.c. Lasino;
- Chiesa della Madonna di Loreto a Madruzzo: p.ed. 295; C.c. Lasino;
- Chiesa di S. Siro: p.ed. 362; C.c. Lasino;
- Chiesa di S. Pietro Apostolo a Lasino: p.ed. 5; C.c. Lasino;
- Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria a Pergolese: p.ed. 478; C.c. Lasino.
- Cimitero di Lasino: p.ed. 510; C.c. Lasino;
- Edicola del S. Crocefisso a Lasino: p.ed. 286; C.c. Lasino.

Vincolo indiretto:

- Zona di rispetto di Castel Madruzzo: p.f. 919, 920, 921, 922/1, 922/2, 923; C.c. Lasino.

Da sottoporre a verifica:

- Palazzo proprietà comunale di Lasino: p.ed. 6; C.c. Lasino;
- Monumento cimiteriale a Lasino: p.ed. 510; C.c. Lasino;

3. Rivestono altresì interesse culturale i manufatti attribuibili al primo conflitto bellico, ai sensi della legge di “*Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale*” (Legge 7 marzo 2001 n. 78). Qualsiasi intervento interessante tali manufatti deve essere comunicato alla Soprintendenza ai Beni Architettonici della P.A.T.
4. Un ulteriore elenco di manufatti e siti di rilevanza culturale, è individuato dal PUP e riportato nella cartografia del Sistema Ambientale del PRG.

Beni architettonici rappresentativi:

- T53 Castel Toblino;
- T54 Chiesa dell'Assunzione a Calavino;
- T55 Chiesa dei SS. Mauro Grato e Giocondo a Calavino.

Su tali manufatti sono ammessi solo interventi di restauro.

5. Prescrizione della Soprintendenza per i beni architettonici della PAT:
Per la zona di rispetto della Chiesa dell'Assunzione a Calavino, relativamente alla p.f. 2796, eventuali nuove volumetrie non potranno risultare esterne al terrapieno esistente, fatta salva l'erezione di nuovi corpi che non costituiscono volumetria urbanistica. E' comunque ammessa la facoltà di dichiarare il preminente interesse pubblico dell'opera.

art. 10 Aree a tutela archeologica [Z303]

1. Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
2. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito SBC-UBA),

che potrà eseguire sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02), secondo le caratteristiche di seguito descritte.

Aree di proprietà pubblica

Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (verifica preventiva dell'interesse archeologico) come recepito dal comma 3bis dell'art. 14 della L.P. 26/1993 e ss. mm. ed int.

Aree a tutela 01

Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuare con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte al Libro Fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona delle presenti norme. Previa autorizzazione della SBC-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.

Aree a tutela 02

Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano.

Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA.

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a tutela 02, e al fine di poter programmare gli interventi, la SBC-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile, o aventi titolo, alla SBC-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.

Scoperte fortuite

Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.

3. Le aree soggette a tutela archeologica rientrano fra le Invarianti del PUP e sono soggette al rispetto dell'articolo 8 delle relative norme di attuazione.
4. Le indicazioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle singole zone archeologiche e degli elementi in esse contenuti comprese quelle il cui interesse è stato notificato, ai sensi del Decreto Legislativo n.42 del 2004, e quelle presunte ma non totalmente conosciute nella loro esatta estensione o non ancora sottoposte ad indagine archeologiche. Il loro numero e perimetrazione non è fisso ma è destinato ad essere costantemente aggiornato in parallelo con il prosieguo della ricerca da parte della Provincia Autonoma di Trento o degli Enti da essa espressamente autorizzati.
5. E' fatto obbligo di denuncia alla SBC-UBA da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.
6. Sono individuate dal PUP sul territorio comunale e riportate in cartografia di PRG nelle tavole del Sistema ambientale i seguenti siti:

Per il territorio del comune catastale di Calavino:

- località Traila (Campagne di Castel Toblino): edificio di età romana sito a tutela archeologica 03;
- località Castel Toblino: materiale sporadico età del bronzo e romana sito a tutela archeologica 03;
- località Campagna - Rocce Cingheni: edificio di epoca romana sito a tutela archeologica 03;

- località Frassené: materiale sporadico di età del bronzo e ferro sito a tutela archeologica 03;
- località Roma: necropoli romana sito a tutela archeologica 03.

Per il territorio del comune catastale di Lasino:

- località *Doss Fabian—Crona dei Gregi*: riparo in sottoroccia e sepoltura ad inumazione dentro vaso dell'età del bronzo antico sito a tutela archeologica 02;
- località *Dosso di S. Siro*: materiale sporadico di età preistorica e romana sito a tutela archeologica 02;
- località *Al Panificio*: edificio di epoca romana sito a tutela archeologica 03;
- località *Gaggio*: necropoli romana sito a tutela archeologica 03;
- località *Pinedi*: materiale sporadico dell'età del bronzo e ferro sito a tutela archeologica 03;
- località *Madruzzo - Broilo*: edificio di epoca romana sito a tutela archeologica 03;
- località *Madruzzo - Predere*: necropoli romana sito a tutela archeologica 03;
- località *Cast. Codé*: materiale sporadico di epoca romana sito a tutela archeologica 03;
- località *Pozze*: necropoli romana sito a tutela archeologica 03.

art. 11 Aree di protezione dei laghi [La] [Z310]

1. Sono aree poste a tutela delle rive di laghi al fine di garantirne l'integrità ambientale e l'utilizzazione sociale. Al loro interno si applicano i criteri previsti all'articolo 22 della L.P. 5/2008 di approvazione del PUP.
2. Per gli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, sono ammessi ampliamenti anche con limitati aumenti di ricettività purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. In ogni caso, la superficie utile netta destinata alla ricettività può essere incrementata nella misura massima di 140 m² si Sun o in alternativa al 10% della Sun Esistente. .
3. Sui fabbricati esistenti sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle norme di zona.
4. In queste aree sono attuabili tutti gli interventi previsti all'articolo 119 della L.P. 15/2015, come aggiornato dalla L.P. 3/2020.

Art. 11bis Acque pubbliche (demanio idrico) pozzi e sorgenti [Z101 Z102 Z104 Z105]

5. La cartografia rappresenta i corsi d'acqua che rientrano nell'elenco delle acque pubbliche oltre ai corsi d'acqua individuati dal reticolo catastale ed ai principali corsi d'acqua superficiale individuati sulla base della carta tecnica provinciale. Il tracciato cartografico in fase di progettazione definitiva dovrà essere ridefinito sulla base dei rilievi progettuali di dettaglio delle aree.
6. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della Legge Provinciale 8 agosto 1976, n. 18 “*Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali*” e del suo regolamento di attuazione d.P.P. n. 22-124/leg. di data 20/09/2013. Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.
7. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, “*Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*”;
8. Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

9. Gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".
10. Pozzi e sorgenti sono soggetti a vincoli di tutela previsti dalla Carta delle risorse idriche richiamata al precedente articolo 4.

art. 12 Aree di protezione fluviale e ambiti ecologici [Z312]

1. Sono aree poste lungo i fiumi, torrenti e corsi d'acqua principali, meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico e ambientale, da disciplinare e valorizzare secondo principi di continuità e naturalità.
2. Le aree di protezione fluviale riportate nelle tavole del sistema ambientale coincidono con gli ambiti fluviali ecologici definiti dal PGUAP. All'interno di queste aree gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle norme del PGUAP "Art. 33 Ambiti fluviali di interesse ecologico" applicando i criteri di tutela e valorizzazione contenuti nella parte VI^a, capitolo 4, del PGUAP, alle diverse tipologie di ambito fluviale: idraulico, ecologico (con valenza elevata, mediocre e bassa) e paesaggistico.
3. Nelle aree di protezione fluviale è vietata qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia, ad esclusione di:
 - opere di valorizzazione e fruibilità ambientale;
 - opere di sistemazione idraulica;
 - opere speciali di infrastrutturazione del territorio (ponti).

Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata:

4. Le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale, la loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria.

Nel rispetto di quest'ultima, possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.

Ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre:

5. In queste aree la funzionalità ecologica è solo in parte compromessa ed è quindi possibile anche in tempi brevi migliorarne sensibilmente le caratteristiche. E' a tal fine opportuno favorire il ritorno della vegetazione riparia all'interno di queste fasce che corrono lungo il corso d'acqua per una larghezza di trenta metri, ricostituendo al contempo la relazione di continuità tra l'alveo e le sponde. In tali aree non sono quindi ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili. Sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. A tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.

art. 13 Aree di rispetto storico-paesaggistico [Z305]

1. Sono aree inedificate situate in ambiti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale o paesaggistico, che è opportuno mantenere liberi da nuove edificazioni, al fine di preservare l'immagine del contesto paesaggistico-ambientale.

2. Al loro interno è vietata ogni nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno. Sui fabbricati esistenti sono ammessi tutti gli interventi previsti dalle norme di zona.
3. Per i fondi agricoli sono ammesse solamente le opere di gestione e miglioramento colturale, secondo principi di minimizzazione dell'impatto paesaggistico e di rispetto dei manufatti storici esistenti (muri di sostegno in pietra, steccati in legno, ecc.).
4. Sono sempre ammessi gli interventi di infrastrutturazione pubblica, inerenti la realizzazione o la sistemazione di strade/percorsi, parcheggi, reti infrastrutturali, ecc., con relative opere di sostegno, nonché gli interventi di ripristino e riqualificazione ambientale.

art. 14 Siti di interesse naturalistico - Rete Natura 2000 [Z316 Z328]

1. Sono aree naturali speciali oggetto di particolare tutela, in conformità alle norme in materia di aree protette, Rete Natura 2000, individuate dal PUP e riportate nel PRG nella cartografia del Sistema Ambientale.

Si suddividono in:

- riserve naturali provinciali [RP] ; [Z316]
- Zone Speciali di Conservazione [ZSC]: [Z328]

2. Sono presenti nel Comune di Calavino le seguenti Riserve Naturali Provinciali:

- 37 Lago di Toblino.

Per qualsiasi intervento in tali aree vale quanto stabilito dalla delibera di istituzione dell'area protetta (D.G.P. n. 16949 del 30.11.1992 modificata con D.G.P. n. 158 del 18.01.1993). (vedi scheda Allegato 3)

3. Sono presenti nel Comune di Calavino i seguenti Siti di Importanza Comunitaria

- (ZSC): IT 3120055 Lago di Toblino.

Lago di fondovalle con cintura di vegetazione elofitica, in una cornice ambientale e paesaggistica di eccezionale interesse, per la presenza dei boschi sempreverdi di leccio, qui all'orlo del limite settentrionale di distribuzione. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. Presenza di invertebrati dell'allegato II che indicano buona naturalità delle acque correnti.

4. In tali aree si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, come stabilito dalle specifiche norme che regolano la materia (Direttive CEE 92/43, 409/79 e D.P.R. 357/97).

5.

Nei siti e nelle zone della rete "Natura 2000" si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché al DPR 357/97. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree "Natura 2000", ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/2007 emanato con Decreto del Presidente della Provincia n. 50-157/Leg. d. d. 03/11/2008, non si applicano le disposizioni del presente comma. L'entrata in vigore dell'ultimo capoverso è regolata dalla Deliberazione della Giunta Provinciale 3 agosto 2012, n.1660 "Articolo 15 del Decreto del Presidente della Provincia 3 Novembre 2008, n.50-157/Leg.-Modifiche e integrazioni all'elenco dei tipi di progetto e di intervento che non presentano incidenza significativa su siti e zone della "Rete Natura 2000".

art. 14bis Siti inquinati bonificati e siti potenzialmente inquinati[Z604 Z607]

1. Sono aree definite dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (APPA) della Provincia di Trento, secondo quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia, riportate nella cartografia del Sistema Ambientale del PRG.
L'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica individua nel territorio del Comune di Lasino i seguenti siti inquinati bonificati:
 - ex discarica RSU in località Codecce (Predere) - discarica SOIS bonificata SIB.1;
 - ex discarica RSU in località zona artigianale (Barcolo) - discarica SOIS bonificata SIB.2;
 - ex discarica RSU località Oliveti - Calavino - discarica SOIS bonificata SIB.3
2. Sono inoltre presenti le seguenti zone potenzialmente inquinate:
 - Contaminazione da idrocarburi in Via Vela, p.ed. 6 CC Lasino - SPI.1
3. L'individuazione del sito deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 30 del DPR 380/2001.
4. Relativamente alle ex discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento che devono essere mantenuti integri nel tempo per evitare qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possano ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.
5. Per la destinazione ed utilizzo di tali aree si deve inoltre fare riferimento a quanto previsto dal Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti, adottato ai sensi dell'art. 65 del Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (TULP) con deliberazione di Giunta Provinciale n. 5404 del 60/04/1993 ⁴.
6. In base al comma 3 dell'allegato 2 del D.Lgs. n.36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, sono ammesse destinazioni finali ad uso agricolo "ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane o zootecniche".
7. Per le aree definite come "non contaminate" le trasformazioni urbanistiche devono comunque essere precedute da una analisi del rischio che comprovi l'idoneità dell'area con la nuova destinazione d'uso.

TITOLO IV - CRITERI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

art. 14ter Prescrizioni generali per la salvaguardia ambientale

1. L'assetto morfologico, paesaggistico e funzionale dei luoghi, sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni, non può essere modificato da interventi che compromettano la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche ed i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.
La trasformazione edilizia deve rispettare le seguenti regole:

Barriere architettoniche:

Oltre al rispetto della vigente legislazione, in tutti i casi di nuova costruzione le sistemazioni delle aree di pertinenza, ivi compreso l'accesso al piano terreno, devono essere totalmente privi di ostacoli architettonici. La eventuale presenza di ostacoli va superata con pendenze del terreno. La presente norma si applica, per quanto compatibile con le preesistenze, anche nei casi di ampliamento o di totale trasformazione dell'immobile.

Inquinamento acustico:

⁴ Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2175 dd. 9/12/2014 con approvazione del 4° aggiornamento

Alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico così come previsto dal comma 4 dell'art. 8 della Legge 26.10.1995 n. 447.

Ai sensi della medesima Legge, unitamente alla richiesta del rilascio della concessione edilizia o dell'approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.

In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di concessione edilizia sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto che per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate.

Permeabilità dei suoli:

Nei casi di trasformazione dei terreni (in particolare quando un suolo permeabile viene in parte impermeabilizzato) va previsto un sistema di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche e/o una loro dispersione negli spazi a verde, purché non arrechino danni alle proprietà finitime, altrimenti vanno allacciati alla rete delle acque bianche dove esista. Tale sistema dovrà garantire la dispersione per processi lenti delle acque meteoriche raccolte ed un loro impiego per usi non pregiati (irrigazione aree verdi, servizi igienici, ecc.). Di norma non è ammesso in nessun caso il convogliamento delle acque bianche in fognatura in tutti i casi di trasformazione di aree agricole in aree urbanizzate. Anche nelle zone consolidate l'utilizzo dei parametri edilizi è subordinato alla verifica della permeabilità dei suoli che favorisca la massima previsione di superfici permeabili.

Spazi a verde privato:

Fatto salvo quanto diversamente prescritto dalle presenti norme, la superficie fondiaria pertinente all'intervento (al netto delle quote pubbliche) deve essere lasciata permeabile per almeno il 30%. A tal fine vengono considerati spazi permeabili anche solai con soprastanti almeno cm.40 di terreno drenante (copertura a verde estensivo).

La presente norma si applica in tutti i casi di ampliamento o riduzione esterni alla sagoma dell'edificio e nei casi di nuova costruzione. Nelle zone produttive la norma si intende assolta con la messa a dimora di specie arboree ed arbustive in grado di realizzare una copertura sufficiente per assolvere le funzioni di ombreggiamento, schermatura, filtro e miglioramento microclimatico in genere.

La progettazione ecologico-funzionale del verde viene a far parte integrante dell'intero intervento di trasformazione.

15 Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi

1. L'assetto morfologico, paesaggistico e funzionale dei luoghi, sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni non può essere modificato da interventi che compromettano la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche ed i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.
2. E' vietato:
 - scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale se non laddove espressamente indicato dal PRG;
 - scaricare materiale di qualsiasi tipo o abbandonare rifiuti, macerie e carcasse di veicolo, elementi in attesa di recupero, rottami di qualsivoglia natura se non laddove espressamente indicato dal PRG;
 - depositare o accumulare all'aperto, in vista, materiali e macchinari non in uso e merci alla rinfusa.

3. Una volta cessata la loro funzione, le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi vanno smantellate o rimosse. I loro sedimi, le strade di cantiere, le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento vanno sistemate ripristinando gli assetti precedenti del terreno e della vegetazione.
4. Le infrastrutture dismesse devono essere smontate o demolite e i rispettivi sedimi vanno sistemati in modo da ricomporre il quadro ambientale e paesaggistico, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

art. 16 Ambientazione degli interventi edilizi

1. I seguenti criteri generali devono essere osservati in tutti gli interventi edilizi aventi come oggetto edifici esterni al perimetro del centro storico e non schedati come insediamenti storici sparsi.
2. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati destinati alla residenza, ai servizi, alle attività terziarie o rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a) le costruzioni all'interno degli abitati devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti per quanto riguarda le masse, gli assi di orientamento e gli allineamenti. Nei terreni in pendenza gli scavi ed i riporti vanno minimizzati: a questa esigenza va conformato lo sviluppo planimetrico dei corpi di fabbrica, dal quale deriva la direzione dei colmi dei tetti. I volumi edilizi vanno disposti in posizioni marginali rispetto ai lotti e il più vicino possibile agli altri edifici, in modo da poter mettere in comune le strade d'accesso, ridurre gli oneri relativi e salvaguardare il più possibile gli spazi liberi nel contesto urbano;
 - b) le costruzioni in territorio aperto devono adottare i medesimi criteri, tenendo comunque presente, che nel contesto paesaggistico assumono un ruolo di maggior responsabilità, in quanto si configurano spesso come emergenze visive. Le nuove costruzioni devono essere preferibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, defilate dalle visuali, collocate ai margini dei vari contesti paesaggistici, mirando ovunque al risparmio di suolo. I nuovi volumi devono adeguarsi all'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti, i riporti di terreno, l'esecuzione di piazzali e le opere di sostegno. Le tipologie edilizi devono riprendere, anche interpretandole ed attualizzandole, quelle tradizionali;
 - c) gli interventi complessi ed i piani attuativi devono prevedere volumetrie accorpate in funzione della densità e delle volumetrie previste, al fine di determinare tessuti urbani razionali ed organici. La viabilità deve essere contenuta nello sviluppo lineare e va sempre dotata di percorsi pedonali ben distinti. La disposizione dei fabbricati deve tener conto del contesto ambientale specifico di ogni area. Le visuali significative e gli scorci panoramici vanno salvaguardati e valorizzati. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale ed integrata a quella degli spazi liberi: giardini, orti, parcheggi e strade. Anche la tipologia delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione deve tener conto dei contesti ambientali e dei tessuti edilizi limitrofi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici adottando essenze arboree e materiali tipici del posto ed evitando l'inserimento di elementi estranei al contesto. Va fatto ampio uso del verde per valorizzare gli edifici ed armonizzarli nel paesaggio. I progetti devono essere elaborati con particolare attenzione all'ambiente ed all'architettura, curando la qualità dei dettagli, dei particolari, delle finiture e degli arredi esterni.
3. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati produttivi, commerciali o zootecnici vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a) la progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale;
 - b) l'approntamento dei suoli deve eseguire il criterio di minima alterazione del terreno. Se questo è in declivio, vanno eseguiti terrazzamenti con scarpate inerbite, riducendo al minimo i muri di sostegno, per i quali è vietato il calcestruzzo a vista;
 - c) i nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche del contesto ambientale. Le masse, le forme ed i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona e riprenderne i caratteri più tipici;

- d) nei prospetti in vista, i materiali tradizionali devono prevalere su quelli di nuova produzione, che non rientrano nella tradizione costruttiva locale. Le coperture devono essere preferibilmente a padiglione con i manti in metallo o in materiale tradizionale, escludendo i tetti piani e gli shed in vista.

art. 16bis Prescrizioni di tutela ambientale e paesaggistica nelle zone urbane

4. In tutti gli interventi edilizi aventi come oggetto edifici esterni al perimetro dei centri storici devono essere rispettati i seguenti criteri:
- e) le alberature d'alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie e documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare la vegetazione esistente, avendo cura di non offenderne gli apparati radicali;
 - f) le specie arboree pregiate vanno conservate;
 - g) parte integrante di ogni progetto edilizio sarà il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, e, quindi, anche delle zone alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo, e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate;
 - h) in tutte le zone, ad esclusione dei centri storici, è prevista la messa a dimora di alberatura ad alto fusto a foglia caduca e di gruppi di arbusti nell'area di proprietà pertinente all'intervento. La scelta delle specie dovrà essere effettuata prediligendo le qualità autoctone;
 - i) le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare spazi alberati unitari e comunque opportunamente collegati fra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali;
 - j) nelle zone per le attività produttive il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità. In prospiciente di zone per la viabilità il verde dovrà assolvere alla riduzione dell'impatto acustico.

art. 17 Ambientazione degli spazi di pertinenza degli edifici

1. L'impatto visivo dei nuovi fabbricati deve essere sempre mitigato con il verde, in modo da perseguire nel contempo il rinverdimento delle aree urbanizzate. A tal fine il progetto deve essere corredato di apposita planimetria con indicate le sistemazioni del suolo di tutta la superficie disponibile e con evidenziate le piantumazioni, sia arbustive che ad alto fusto, scelte fra le essenze più idonee al contesto climatico e paesaggistico.
2. Deve sempre essere assicurata la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, delle alberature, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti depositati, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'immagine del contesto. Spetta al Sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate, all'eliminazione di sovrastrutture provvisorie, al miglioramento dell'immagine dei luoghi e all'eventuale sfalcio dei prati in fregio alle urbanizzazioni. Nelle opere di sistemazione devono essere impiegati materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso del cemento armato a vista, del fibrocemento, delle resine sintetiche e delle plastiche, impiegando al loro posto il pietrame ed il legno.
3. Deve sempre essere assicurata la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, delle alberature, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti depositati, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'immagine del contesto. Spetta al Sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate, all'eliminazione di sovrastrutture provvisorie, al miglioramento dell'immagine dei luoghi e all'eventuale sfalcio dei prati in fregio alle urbanizzazioni. Nelle opere di sistemazione devono essere impiegati materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso del cemento armato a vista, del fibrocemento, delle resine sintetiche e delle plastiche, impiegando al loro posto il pietrame ed il legno.

4. L'illuminazione esterna degli spazi di pertinenza degli edifici deve conformarsi ad esigenze di ambientazione, escludendo le strutture vistose e quelle emergenti dal suolo per più di 4 metri. Di norma la disposizione dei cavi elettrici e telefonici nei lotti deve avvenire nel sottosuolo, entro un'apposita rete di cavidotti opportunamente ispezionabili.

art. 17bis *Prescrizioni di tutela ambientale e paesaggistica nelle zone extraurbane*

1. Nelle zone extraurbane il P.R.G. persegue l'obiettivo di valorizzazione dell'edilizia esistente in rapporto al paesaggio mediante:
 - la conservazione delle specie arboree di pregio;
 - la conservazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario (viali, siepi, filari, gruppi arborei ecc.);
 - la progettazione degli spazi aperti che valorizzi le sistemazioni a verde e le aree di pertinenza;
 - la creazione di viali alberati d'accesso;
 - la messa in opera di alberature di alto fusto e di gruppi di arbusti (utilizzando essenze locali o essenze naturalizzate specifiche della zona) nella pertinenza dell'immobile. La messa in opera può avvenire in aree esterne a quella dell'intervento, privilegiando la formazione di corridoi ecologici, l'ampliamento o la ricostruzione di aree sboscate, il rinvenimento delle sponde di specchi d'acqua ecc.
2. Per gli edifici posti in prossimità di strade, il verde dovrà essere disposto in modo da ridurre l'inquinamento acustico e la propagazione delle polveri. La scelta delle specie dovrà essere effettuata prediligendo le qualità autoctone. Nelle aree in cui insistono attività produttive, il verde dovrà essere realizzato a fasce alberate di isolamento e filtro di adeguata profondità.
3. I percorsi storici e la viabilità, con le relative visuali panoramiche, sono oggetto di particolare tutela. La tutela è finalizzata al mantenimento di tutti quegli elementi che connotano l'ambiente vallivo, collinare e montano; a tal fine vanno ripristinate, con tecniche e materiali congrui, le pavimentazioni ed i muriccioli a secco che caratterizzano tali percorsi.
Per la tutela della visuale panoramica va evitata la compromissione delle prospettive, che dovranno essere tenute in conto nel progetto del verde.
4. Nelle zone agricole le nuove recinzioni delle proprietà (ad eccezione delle strutture di ingresso) devono essere formate con siepi vive, rete metallica, cancellata con zoccolo totalmente interrato, o staccionata. Le recinzioni esistenti (ad esclusione di quelle di valore) vanno adeguate in caso di interventi di ristrutturazione o ampliamento dell'immobile.
5. Nella progettazione delle opere stradali va prestata particolare cura al disegno delle opere d'arte ed alla tipologia dei manufatti, nonché al loro inserimento nel quadro paesaggistico ed alla sistemazione finale. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistemati, inerbiti e piantumati, con essenze arboree locali. I tracciati e la pendenza devono adeguarsi alla morfologia dei luoghi. I muri di sostegno devono avere estensione ed altezza limitata ai minimi tecnicamente necessari e vanno rivestiti in massello di pietra locale. Nei pascoli e nelle aree agricole le nuove strade devono, per quanto possibile, seguire i margini del bosco, con tracciati disposti secondo livelletta tali da evitare rotture nel quadro paesaggistico e visibili opere d'arte.
6. Gli impianti tecnologici, quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc., devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nel contesto paesaggistico. In generale vanno adottati criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. In ogni caso le soluzioni progettuali devono essere dei validi compromessi tra quanto tecnicamente imposto dalla natura dei manufatti in questione e le esigenze di ambientazione, che richiedono l'assorbimento visivo di quei fabbricati nel contesto naturale.
7. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazione dei terreni e che devono inserirsi nell'ambiente nel modo più armonico possibile senza alterare i profili salienti e i caratteri principali degli scenari di contesto.

8. L'esecuzione entro le urbanizzazioni e, ove possibile, negli spazi aperti di nuove linee elettriche di tensione fino a 20.000 V e di nuove linee telefoniche va fatta in cavidotti interrati. Negli interventi sulla rete esistente si deve provvedere all'interramento delle linee medesime.

art. 18 Ambientazione delle infrastrutture e delle opere di difesa del suolo

1. L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e difesa del suolo deve essere accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo da scegliere le alternative tecniche che comportano minor impatto sul paesaggio e l'ambiente e da ridurre al minimo gli effetti negativi, mediante adeguate misure di mitigazione.
2. In generale, nell'esecuzione di tutte le infrastrutture le opere in vista devono essere realizzate con materiali e tecniche tradizionali, quali la pietra per le murature ed il legno per i pali di sostegno, le canalette, le recinzioni, ecc... Il cemento armato a vista e le strutture metalliche sono ammessi solo laddove il loro impiego sia imposto da esigenze ineludibili di tipo tecnico-costruttivo.
3. Nella progettazione delle opere stradali va prestata particolare cura al disegno delle opere d'arte ed alla tipologia dei manufatti, nonché al loro inserimento nel quadro paesaggistico ed alla sistemazione finale. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistemati, inerbati e piantumati, con essenze arboree locali. I tracciati e la pendenza devono adeguarsi alla morfologia dei luoghi. I muri di sostegno devono avere estensione ed altezza limitata ai minimi tecnicamente necessari e vanno rivestiti in massello di pietra locale. Nei pascoli e nelle aree agricole le nuove strade devono, per quanto possibile, seguire i margini del bosco, con tracciati disposti secondo livellette tali da evitare rotture nel quadro paesaggistico e visibili opere d'arte.
4. Gli impianti tecnologici, quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc., devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nel contesto paesaggistico. In generale vanno adottati criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse. In ogni caso le soluzioni progettuali devono essere dei validi compromessi tra quanto tecnicamente imposto dalla natura dei manufatti in questione e le esigenze di ambientazione, che richiedono l'assorbimento visivo di quei fabbricati nel contesto naturale.
5. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo, quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc., che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia, alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni e che devono inserirsi nell'ambiente nel modo più armonico possibile senza alterare i profili salienti e i caratteri principali degli scenari di contesto.
6. L'esecuzione entro le urbanizzazioni e, ove possibile, negli spazi aperti di nuove linee elettriche di tensione fino a 20.000 V e di nuove linee telefoniche va fatta in cavidotti interrati. Negli interventi sulla rete esistente si deve provvedere all'interramento delle linee medesime.

art. 18 bis Verde di rispetto e mitigazione [G117]

1. Sono zone poste ai margini della viabilità (scarpate o spazi di separazione interna) ed ai canali, per le quali si prevede l'inedificabilità. All'interno di dette aree è ammessa la realizzazione di opere di infrastrutturazione viaria ed opere di mitigazione contro gli inquinamenti (aria, rumore). E' ammessa la posa di impianti e reti di interesse pubblico, opere per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e del territorio in genere, opere per la limitazione degli effetti derivanti dagli inquinamenti quali barriere antirumore, dossi artificiali alberature e tutte le opere connesse con la manutenzione delle infrastrutture viarie.
2. Tutte le installazioni effettuate all'interno della fascia di rispetto della viabilità di livello provinciale dovranno ottenere il nulla osta da parte del servizio gestione strade e dall'APOP.
3. Per le aree a verde di protezione poste a margine dei fiumi costituite da scarpate o aree golenali si prescrive l'assoluta inedificabilità. Solo nelle parti poste oltre i 10 di rispetto dalle acque o dal confine delle aree del demanio idrico potranno essere realizzate le opere già ammesse all'interno delle aree a verde pubblico ricreativo. (panchine, percorsi, aree di sosta, ecc.);

4. E' inoltre ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e piste ciclabili sulla base di progetti promossi dall'amministrazione comunale in accordo con gli enti provinciali competenti.

TITOLO V - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI

art. 19 Prescrizioni di carattere generale

1. Ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica deve essere conforme alle prescrizioni ed indicazioni contenute nelle presenti Norme di Attuazione.
2. I vincoli e le cautele speciali posti su alcuni siti e contesti territoriali, regolamentati con le aree di rispetto e di protezione, prevalgono sulle norme di zona.
3. L'amministrazione comunale può richiedere la predisposizione di un piano di lottizzazione, anche se non previsto nella cartografia di PRG, quando le opere di urbanizzazione non risultino idonee e quando vi siano le condizioni per creare una pluralità di edifici ovvero un rilevante insieme di unità abitative o produttive, anche se in un unico edificio come stabilito dalla L.P. 15/2015 art. 50.
4. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli devono essere supportate da adeguati accertamenti geologici, come stabilito dalle norme che regolano la materia. L'entità degli accertamenti è definita dalla cartografia idrogeologica provinciale, che costituisce a tutti gli effetti elaborato del PRG, e dalla cartografia del sistema ambientale.
5. La reiterazione di vincoli urbanistici scaduti preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità di un'area, da titolo ai proprietari del fondo su cui il vincolo insiste a richiedere un indennizzo da quantificarsi mediante accordo bonario con l'amministrazione comunale. Sono esclusi dalla possibilità di indennizzo i vincoli che comportano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile anche ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi di ad esclusiva iniziativa pubblica.
Qualora contemporaneamente alla reiterazione del vincolo vengano assegnate agli stessi soggetti nuove aree edificabili, ovvero vengano previsti interventi di perequazione urbanistica che prevedano aree liberamente edificabili ed aree vincolate ad uso pubblico all'interno di un piano attuativo, tale assegnazione integra l'indennizzo per il vincolo reiterato.
6. In caso di discordanza tra gli elaborati cartografici le norme prevalgono sulle indicazioni cartografiche. Nel caso di discordanze non riconducibili in termini di prevalenza, si dovrà procedere con la verifica di tutti gli elaborati di variante a partire dalla relazione illustrativa, comprese le relazioni integrative, le controdeduzioni al verbale di conferenza pianificazione, la valutazione delle osservazioni e quindi procedere con quanto previsto all'articolo 44, comma 3 della L.P. 15/2015.
7. All'interno del perimetro del centro storico e sugli edifici e manufatti sparsi di origine storica, ogni intervento di trasformazione edilizia o urbanistica, oltre alle presenti Norme, deve rispettare anche le prescrizioni e indicazioni contenute nelle Norme di Attuazione del PRG-IS. In caso di contrasto fra le due normative prevalgono queste ultime.

art. 19bis Vincolo di inedificabilità decennale delle aree [Z610]

1. Tutte le aree che sono state oggetto di stralcio o riduzione dell'edificabilità a seguito di variante introdotta ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della L.P. 15/2015, non possono essere oggetto di ripristino dell'edificabilità nei successivi 10 (dieci) anni dall'entrata in vigore della variante che ha previsto lo stralcio dell'edificabilità.
2. Le aree assoggettate a questo vincolo non possono rientrare in progetti deroga urbanistica o accordi urbanistici e piani attuativi che possano costituire variante al PRG.

3. La cartografia di PRG riporta con apposito cartiglio Z610 il riferimento al vincolo del presente articolo.

art. 20 Condizioni di edificabilità e asservimento delle aree

1. L'edificabilità di un'area è subordinata alla presenza di idonee opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità del P.R.G. non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino o siano inadeguate le opere di urbanizzazione primaria, salvo che i concessionari si impegnino alla loro realizzazione secondo quanto previsto dall'art. 84 della L.P. 15/2015.
2. L'edificazione di un'area comporta il divieto di utilizzo edificatorio della parte necessaria al rispetto dell'indice di fabbricabilità e della superficie coperta.
Può essere destinata ad ulteriore edificazione solo la superficie eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici in vigore.
3. Il Comune tiene una cartografia ed un registro delle aree già utilizzate a fini edificatori con allegati i relativi frazionamenti.
4. I progetti per la concessione edilizia devono individuare, in conformità con gli indici urbanistici, le aree di pertinenza dei singoli fabbricati.

art. 20bis Ampliamenti volumetrici sempre ammessi

1. Tutte le opere finalizzate al consolidamento statico o all'isolamento termo-acustico, comportanti aumento di spessore di elementi strutturali quali tetti, muratura portante esterna e simili, sono da considerarsi aumenti volumetrici sempre permessi.
2. Sono assimilati a questi gli aumenti volumetrici dovuti ad aggiustamenti di pendenze di falde, purché tali modifiche siano contenute in 2 punti di percentuale rispetto alla pendenza media della falda considerata, e siano giustificate da opportunità tecniche o funzionali.
3. E' inoltre sempre ammesso quell' aumento di volume necessario per il ripristino di una corretta pendenza delle falde principali del tetto (ca. 35 - 40 %), che si ottiene alzando la trave di colmo mantenendo ferma la quota di banchina, uniformandosi alla pendenza delle coperture adiacenti, nel rispetto dei diritti di terzi e delle norme di Codice Civile.

art. 20ter Compensazioni per aree agricole di pregio

1. Con l'art. 38 delle norme di attuazione, il PUP subordina la riduzione delle aree agricole di pregio alla compensazione con aree aventi destinazione diversa da quella agricola da destinare a fini agricoli.
2. Nel caso di interventi per opere pubbliche o di interesse pubblico si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 112, comma 10, della L.P. 15/2015.
3. Il bilancio delle aree agricole di pregio è riportato all'interno della relazione illustrativa e rendicontazione urbanistica allegata alla variante del PRG.

art. 21 Applicazione degli indici urbanistici

1. L'edificazione di un'area comporta il divieto di utilizzo edificatorio della parte necessaria al rispetto dell'indice di fabbricabilità e della superficie coperta.
Può essere destinata ad ulteriore edificazione solo la superficie eccedente quella necessaria a mantenere il rispetto degli indici in vigore.
2. Il Comune tiene una cartografia ed un registro delle aree già utilizzate a fini edificatori con allegati i relativi frazionamenti.

3. I progetti per la concessione edilizia devono individuare, in conformità con gli indici urbanistici, le aree di pertinenza dei singoli fabbricati.
4. Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diverse destinazioni d'uso di zona, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme.
5. Fatte salve le prescritte distanze da edifici, confini e strade, non è stabilita una distanza minima da mantenere dal limite di zona a diversa destinazione.

art. 22 *Categorie di intervento edilizio*

1. Gli interventi edilizi sono classificati in:
 - manutenzione ordinaria;
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro;
 - risanamento conservativo;
 - ristrutturazione edilizia;
 - demolizione;
 - nuova edificazione.
2. Le caratteristiche di ciascuna categoria di intervento sono definite dall'articolo 77 della L.P. 15/2015 con le ulteriori specificazioni contenute nelle norme del Regolamento Edilizio Comunale e, per gli interventi riguardanti gli insediamenti storici, dalle norme di attuazione del "Piano degli Insediamenti storici di Calavino".
3. Per quanto riguarda le previsioni di sostituzione edilizia e demolizione con ricostruzione si precisa che gli stessi interventi rientrano nella definizione di ristrutturazione edilizia. Fino alla completa revisione della schedatura degli edifici dell'insediamento storico, si continuano ad applicare le specifiche contenute nelle norme del PGIS riferite a queste modalità di intervento.

art. 23 *Definizioni e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni*

1. Per le definizioni ed i metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni si rinvia agli articoli 3 della L.P. 15/2015 e 3 del dPP 8-61/Leg/2017.
2. Le presenti norme sono inoltre integrate con le ulteriori specifiche riportate ai successivi commi.
3. Destinazione d'uso:
è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l'area o per l'edificio. Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d'uso d'immobili o di singole unità immobiliari:
 - nelle zone territoriali omogenee, i cambi fra le categorie funzionali;
 - nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d'uso ad un'altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extralberghiero e ricettivo in genere, ecc.).

art. 24 *Costruzioni accessorie*

1. Sono le costruzioni, come definite dal regolamento attuativo⁵, funzionali all'edificio principale esistente, realizzabili nelle aree di pertinenza circostanti l'edificio indipendentemente dalla destinazione di zona urbanistica.
2. Tali fabbricati, realizzati come indicato dagli schemi grafici allegati, non costituiscono volume urbanistico e non possono essere pertanto utilizzati o trasformati per finalità diverse da quelle ammesse in origine.

⁵ art. 3, comma 4, lett. b), del dPP8-61/Leg.

3. La realizzazione di legnaie è consentita esclusivamente all'interno dei centri abitati nelle aree residenziali e nelle aree a verde privato, solo in presenza o dopo l'ultimazione dell'edificio principale destinato a residenza di cui sono pertinenza, alle seguenti condizioni:
 - a) la struttura portante sia realizzata completamente in legno;
 - b) le chiusure laterali siano realizzate in graticcio di legno;
 - c) il volume edilizio V_e per ogni singolo alloggio non superi i 30 m³ e quello complessivo i 150 m³;
 - d) l'altezza H_f non sia superiore a 3,00 m;
 - e) siano demoliti gli eventuali manufatti accessori a carattere precario esistenti sull'area di pertinenza dell'edificio;
 - f) siano rispettate le distanze minime dai confini e fra le costruzioni disposte dal Codice Civile;
 - g) siano rispettate le distanze minime delle strade previste dalle norme di zone, a meno che non siano pertinenze di edifici situati in area di rispetto stradale; in tal caso esse possono essere avvicinate alla strada fino a raggiungere la stessa distanza del fabbricato di pertinenza, purché siano realizzate in aderenza ad esso, nel rispetto comunque del Codice Civile;
 - h) i listelli in legno del rivestimento siano posti ad una distanza tra loro minima di cm 5, garantendo la trasparenza della struttura.
 - i) distanze da edifici e confini: si rinvia all'allegato 2 della deliberazione GP 2023/2010;
4. Le forme ed i materiali siano conformi allo schema Allegato 1 delle presenti norme;
5. E' ammesso discostarsi dalla tipologia al fine di adeguarsi coerentemente con il contesto architettonico e paesaggistico ove il manufatto deve essere inserito previo parere di coerenza architettonica espresso dalla commissione edilizia comunale.
6. Nell'ambito del centro storico valgono le specifiche norme di attuazione.
7. Nel caso non sia possibile realizzare la costruzione accessoria nell'ambito della pertinenza diretta dell'edificio, la sua costruzione può essere ubicata anche su terreni limitrofi, anche con diversa destinazione urbanistica, esclusa l'area a bosco, ad una distanza massima di 500 metri, misurata planimetricamente, dall'edificio servito. Nel caso di terreni agricoli l'edificio pertinenziale deve essere ubicato nella parte più vicina alle aree già destinate all'edificazione. L'intervento deve essere preceduto dal parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale.

art. 25 Distanze minime per le costruzioni

1. Tutti gli interventi edificatori, ed in particolare le nuove costruzioni e gli ampliamenti delle costruzioni esistenti, devono rispettare le distanze minime tra fabbricati e dai confini stabilite dalla delibera della G.P. n. 2023 di data 3 settembre 2010, Allegato 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'equiparazione delle zone di PRG con la zonizzazione contenuta nel D.M. 1444/1968 sugli standard urbanistici si rinvia all'Allegato 2 delle presenti norme.

art. 26 Dotazioni di parcheggio

1. Lo standard di parcheggio pertinenziale delle diverse attività e funzioni viene definito dall'articolo 60 ed allegato A del regolamento attuativo dPP 8-61/Leg/2017 ai sensi della L.P 15/2015 e dall'Art. 13 del RUEP.

art. 26bis Fascia di rispetto stradale [G103]

1. La definizione delle fasce di rispetto stradale, la loro grandezza, gli interventi ammessi ed i limiti di utilizzo all'interno delle stesse sono definitive dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 909, di data

03/02/1995 e successive modificazioni ed integrazioni ⁶.

La classificazione della viabilità contenuta nelle tabelle di cui all'allegato 4 delle presenti norme corrisponde a quella identificata dal Piano Urbanistico Provinciale. ⁷

Nelle stesse tabelle sono riportate le fasce di rispetto suddivise per le zone specificatamente destinate all'insediamento e per le zone esterne ad esse.

2. Le fasce di rispetto stradale riportate in cartografia sono indicative e non esaustive. Ogni singolo progetto che si approssima o interessa aree di rispetto stradale deve essere corredato del rilievo strumentale della strada con il calcolo della corretta distanza di rispetto da riportare nella planimetria di progetto tenendo in considerazione la banchina oltre la carreggiata.

*

-				

Titolo VI - Zone destinate all'insediamento

art. 27 Aree per insediamenti residenziali

1. Sono aree finalizzate a soddisfare il fabbisogno arretrato e futuro di alloggi. Esse comprendono gli insediamenti residenziali di origine storica, quelli di recente edificazione e le aree destinate alle nuove espansioni.

Le aree per insediamenti residenziali si dividono in:

- zone A: insediamenti residenziali di antica formazione;
- zone B: insediamenti residenziali di recente formazione;
- zone C: insediamenti residenziali di nuova formazione.

2. Salvo diversa prescrizione delle norme di zona, nelle aree residenziali sono ammesse anche le attività complementari all'abitazione come: uffici, studi professionali, esercizi commerciali al dettaglio, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), alberghi, strutture ricettive, laboratori di artigianato artistico e di servizio, esercizi pubblici, asili nido e le attività comunque connesse con la residenza, purché non moleste né recanti alcun pregiudizio all'igiene, al

⁶ Come da ultima delibera di giunta provinciale n. 2088 di data 04/10/2013.

⁷ Fino alla nuova classificazione valgono le tavole del Sistema Infrastrutturale del PUP 1997, tenendo conto dei successivi aggiornamenti (PUP 2000).

decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo ed acustico). Sono ammesse le attività commerciali in conformità alle disposizioni di cui al titolo XI delle presenti norme.

3. Sono ammessi i tunnel mobili leggeri per una superficie massima di m² 20,00.
4. Sono considerati manufatti connessi alla residenza le piscine scoperte, gli impianti tecnologici a servizio degli edifici residenziali, le tettoie e i pergolati.

art. 28 Zone A: insediamenti residenziali di antica formazione

1. Sono aree di tessuto edilizio di origine storica o interessate da nuclei di edilizia storica aventi pregio paesaggistico ambientale e costituenti memoria della tradizione insediativa locale.

Si suddividono in:

- [A1] centro storico;
- [A2] nucleo storico isolato.

2. Tali aree sono disciplinate dalle Norme di Attuazione degli Insediamenti Storici del Comune di Madruzzo, dal Prontuario, dalle Schede di catalogazione e dalle tavole IS in scala 1:1.000 alle quali si rimanda.

art. 29 Zone B: insediamenti residenziali di recente formazione

1. Sono aree destinate prevalentemente agli insediamenti di tipo residenziale, totalmente o parzialmente edificate, da consolidare, riqualificare o integrare con interventi di sistemazione urbanistica ed edilizia.

Si suddividono in:

- [B1] aree residenziali sature;
- [B2] aree residenziali di completamento;
- [B3] aree residenziali di ristrutturazione;
- [B4] aree residenziali miste.

art. 30 Zone B1: aree residenziali sature

1. Sono aree residenziali edificate, che si contraddistinguono per la densità edilizia relativamente alta o comunque tale da sconsigliare ulteriori insediamenti.
2. Sono consentiti solo gli interventi sui fabbricati esistenti, dalla manutenzione alla ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, con possibilità di effettuare un aumento "una tantum" calcolato nella misura massima del 10% della Sun esistente. L'intervento deve comunque essere subordinato alla riqualificazione formale dell'edificio.
3. La sopraelevazione del sottotetto finalizzata al recupero abitativo per nuovi alloggi o miglioramento di quelli esistenti, è sempre ammesso nel rispetto dei parametri sulle altezze, anche oltre i limiti della Sun prevista al comma precedente, qualora il sottotetto esistente presenti altezze interne inferiori alla soglia stabilita dal regolamento attuativo al fine della definizione di Sun⁸
4. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
 - altezza del fabbricato in numero di piani Hp: 4
 - altezza di controllo del fronte He: 9,0 m.
 - altezza di del fabbricato Hf: 10,00 m.
5. L'intervento di ampliamento "una tantum" previsto al comma 2 può essere realizzato solo se l'edificio non ha goduto dello stesso tipologia di abbuono negli ultimi 10 anni, sulla base delle norme dei PRG previgenti.

⁸ punto 7), lettera m), art. 6 del dPPP 8-61/Leg.

6. Per gli edifici individuati con specifico riferimento normativo si applicano, in alternativa a quanto stabilito al precedente comma 2, gli ampliamenti come definiti ai successivi commi, segnati in cartografia con shape Z602.

Specifico riferimento normativo

Art. 30.7 Sulla p.ed. .594 C.C. Lasino, possibilità di ampliamento sul lato est, in aderenza al sedime dell'edificio, per realizzare una tettoia aperta nel rispetto della distanza dai confini sul lato est di 10 m.

art. 31 Zone B2: aree residenziali di completamento

1. Sono aree residenziali edificate, che presentano spazi liberi residuali adatti per nuovi interventi edificatori.
2. Per gli edifici esistenti sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio, come definiti dall'articolo 77 della L.P. 15/2015 compresa la demolizione con ricostruzione, nei limiti dei parametri edilizi previsti per la zona.

Per gli edifici esistenti che comportano al saturazione dell'indice di utilizzazione fondiaria indicato ai commi seguenti possono godere di un ampliamento una tantum nella misura già prevista per gli edifici in zona satura di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 30, mantenendo invariati gli ulteriori limiti stabiliti ai singoli commi successivi relativi alle altezze massime in numero di piani, fronte e fabbricato.

Tipo [B2a]

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria U_f : 0,50 m²/m²;
- altezza del fabbricato in numero di piani H_p : 3
- altezza di controllo del fronte H_e : 9,0 m
- altezza del fabbricato H_f : 10,0 m
- lotto minimo per le nuove costruzioni: non inferiore a 500 m²

Tipo [B2b]

Si applicano i seguenti parametri:

- indice di Utilizzazione fondiaria U_f : 0,38 m²/m²;
- altezza del fabbricato in numero di piani H_p : 3
- altezza di controllo del fronte H_e : 9,0 m
- altezza del fabbricato H_f : 10,0 m
- lotto minimo per le nuove costruzioni: non inferiore a 500 m²

3. L'altezza del fabbricato H_f viene indicata solo all'esclusivo fine di calcolare le distanze minime da altre costruzioni e dai confini in applicazione dell'articolo 5, Allegato 2 della Del. G.P. 2023/2010.

Specifico riferimento normativo

Art. 31.4 La p.ed. 445, ex scuole, di proprietà comunale, potrà essere oggetto di trasformazione d'uso per una funzione residenziale o funzioni compatibili con la residenza, o attività ricettive compatibili con la residenza. Si prevedono tutti gli interventi fino alla ristrutturazione con ampliamento massimo in termini di U_f del 20%, in alternativa all'utilizzo degli indici edificatori.

Tabella di raffronto

PRG in vigore						PRG di variante					
Zona	Tipo	U_f	H_p	H_e	H_f	Zona	Tipo	U_f	H_p	H_e	H_f
Lasino: area residenziale di completamento	B2a	0,53	3	9,0	10,0	area residenziale di completamento	B2a	0,50	3	9,0	10,00

Calavino: area residenziale di completamento	B3a	0,53	3	8,0	10,0						
Lasino: area residenziale di completamento	B2b	0,48	3	9,0	10,0						
Calavino: area residenziale di completamento	B3b	0,48	3	8,0	9,0						
Lasino: area residenziale di completamento	B2c	0,41	3	9,0	10,0						
Calavino: area residenziale di completamento	B3c	0,41	3	8,0	9,0	area residenziale di completamento	B2b	0,38	3	9,0	10,00
Lasino: area residenziale di completamento	B2d	0,30	3	7,0	8,0						

Specifico riferimento normativo - Ampliamento puntuale:

4. L'edificio p.ed. 572 C.C. Lasino, loc. Lagolo può essere oggetto di ampliamento puntuale, una tantum, pari al 20% della Sun esistente, nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà. L'eventuale sopraelevazione, sempre nel limite della percentuale della Sun sopraindicata, deve essere contenuta nella misura massima di 1 metro rispetto all'attuale.

Specifico riferimento normativo - Ampliamento puntuale:

5. L'edificio p.ed. 636 C.C. Lasino, loc. Lagolo può essere oggetto di ampliamento puntuale, una tantum, pari al 20% della Sun esistente, nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà. L'eventuale sopraelevazione, sempre nel limite della percentuale della Sun sopraindicata, deve essere contenuta nella misura massima di 1 metro rispetto all'attuale.

art. 32 Zone B3: aree residenziali di ristrutturazione

1. Sono aree residenziali edificate, contraddistinte da un tessuto urbano disorganico o da un particolare degrado formale.
2. Sono previsti solo interventi finalizzati a qualificare il tessuto urbanistico e/o l'immagine del contesto, tramite demolizione dei volumi esistenti e costruzione di nuovi edifici nel rispetto dei parametri urbanistici di zona. Non è ammesso l'ampliamento volumetrico dei fabbricati esistenti.

Tipo [B3]

3. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
- indice di Utilizzazione fondiaria U_f : 0,53 m^2/m^2
 - altezza del fabbricato in numero di piani H_p : 3
 - altezza di controllo del fronte H_e : 9,0 m
 - altezza di del fabbricato H_f : 10,00 m
 - rapporto di copertura: non superiore al 40%
 - volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

art. 33 Zone B4: aree residenziali miste

1. Sono aree residenziali edificate, che presentano una vocazione prevalente terziaria.
2. Sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio, compresa la sostituzione edilizia e la demolizione con ricostruzione del fabbricato esistente.

3. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
- indice di Utilizzazione fondiaria U_f : $0,57 \text{ m}^2/\text{m}^2$
 - altezza del fabbricato in numero di piani H_p : 3
 - altezza di controllo del fronte H_e : 9,0 m
 - altezza di del fabbricato H_f : 10,00 m
 - rapporto di copertura: non superiore al 50%
 - volume destinato alla residenza: nessun limite.

art. 34 Omesso

art. 35 Zone C1: aree residenziali di espansione

1. Si suddividono in:
- [C1a] aree residenziali di espansione intensiva
 - [C1b] aree residenziali di espansione estensiva

C1a Aree residenziali di espansione intensiva

1. Si tratta di aree soggette ad obbligo di lottizzazione, qualora previsto dalle tavole di PRG, il cui sviluppo deve essere orientato alla realizzazione di una pluralità di singoli edifici, evitando il sorgere di monoblocchi o complessi edilizi di notevole volume rispetto alle aree residenziali circostanti.
2. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
- indice di Utilizzazione fondiaria U_f : $0,45 \text{ m}^2/\text{m}^2$
 - altezza del fabbricato in numero di piani H_p : 3
 - altezza di controllo del fronte H_e : 9,0 m
 - altezza di del fabbricato H_f : 10,00 m
 - rapporto di copertura: non superiore al 50%;
 - lotto minimo: non inferiore a 400 mq
 - volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico.

C1b Aree residenziali di espansione estensiva

3. Si tratta di aree con prevalente intervento edilizio diretto il cui sviluppo deve essere orientato alla realizzazione di singoli edifici di dimensioni ridotte.
4. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
- indice di Utilizzazione fondiaria U_f : $0,21 \text{ m}^2/\text{m}^2$
 - altezza del fabbricato in numero di piani H_p : 2
 - altezza di controllo del fronte H_e : 6,5 m
 - altezza di del fabbricato H_f : 7,50 m
 - rapporto di copertura: non superiore al 30%
 - lotto minimo: non inferiore a 400 m^2
 - volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico
 - tipologia edilizia: edificio unifamiliare o bifamiliare

C1c Aree residenziali di espansione semiestensiva

5. Si tratta di aree con prevalente intervento edilizio diretto il cui sviluppo deve essere orientato alla realizzazione di singoli edifici di dimensioni ridotte.
6. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
- indice di Utilizzazione fondiaria U_f : $0,30 \text{ m}^2/\text{m}^2$
 - altezza del fabbricato in numero di piani H_p : 2

- altezza di controllo del fronte He: 6,5 m
- altezza di del fabbricato Hf: 7,50 m
- rapporto di copertura: non superiore al 30%
- lotto minimo: non inferiore a 400 m²
- volume destinato alla residenza: non inferiore al 50% del volume urbanistico
- tipologia edilizia: edificio unifamiliare o bifamiliare

Tabella di raffronto

PRG in vigore						PRG di variante					
Zona	Tipo	Uf	Hp	He	Hf	Zona	Tipo	Uf	Hp	He	Hf
Calavino: area residenziale di espansione	C1	0,48	3	9,0	10,0	C1a Aree residenziali di espansione intensiva	C1a	0,45	3	9,0	10,0
Lasino: area residenziale di espansione	C1a	0,41	3	9,0	10,0						
Lasino: area residenziale di espansione	C1b	0,41	3	7,0	8,0						
Calavino: area residenziale per le vacanze	C2	0,21	2	6,5	7,5	C1b Aree residenziali di espansione estensiva	C1b	0,21	2	6,50	7,5,0

Specifico riferimento normativo [Z602]

Art. 35.5 I Lotti ineditati individuati in zona Soraprà di Lasino, p.f 1900/1 1904/3, 1901/2, 1877/8, 1877/1, 1877/7, 1868/1, (Ex PL) possono essere oggetto di edificazione con intervento edilizio diretto applicando indici edilizi e criteri paesaggistici già definiti dal previgente piano di lottizzazione.

I singoli progetti di nuova edificazione potranno discostarsi dalle indicazioni tipologiche, costruttive e di utilizzo dei materiali indicate nella documentazione del piano di lottizzazione decaduto, previo parere paesaggistico favorevole espresso dalla competente commissione (CPC o in subordine CEC).

art. 36 Vincolo di edilizia residenziale per "Prima abitazione" [Z601]

1. Il rilascio della concessione edilizia per le zone residenziali vincolate per "prima casa" è subordinato al possesso da parte del richiedente il permesso di costruzione dei requisiti previsti dalla legge urbanistica provinciale per la concessione delle esenzioni del contributo di costruzione.
2. I requisiti soggetti per la "prima abitazione" dovrà essere posseduto dal titolare al momento del rilascio del titolo edilizio.
3. La cartografia riporta con apposito cartiglio le aree residenziali soggette al vincolo del presente articolo.

art. 37 Zone H: verde privato [H101]

1. Sono aree contrassegnate in cartografia, poste all'interno dei centri abitati e ricadenti in ambiti particolarmente significativi dal punto di vista ambientale o paesaggistico, che è opportuno mantenere liberi da nuove edificazioni, al fine di preservare l'immagine del contesto.
2. All'interno di esse è vietata ogni nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno. Possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura od attrezzate a giardino o parco di uso privato, condominiale o pubblico.
E' consentita la realizzazione di manufatti accessori alla residenza quali depositi per attrezzi agricoli e legnaie, nelle caratteristiche dimensionali e tipologiche stabilite dal Regolamento edilizio comunale.
E' ammessa l'installazione o la costruzione di attrezzature sportive all'aperto di uso privato
3. Per gli edifici esistenti sono ammesse le funzioni previste per le aree residenziali. Nell'ambito di un programma di riqualificazione formale e funzionale del fabbricato, è consentito per una sola volta l'ampliamento previsto per le zone residenziali sature art. 30.
4. Nel caso le norme di attuazione prevedano l'ampliamento di edifici esistenti in zona a verde privato o in zone attigue è ammessa deroga al divieto di edificazione del precedente comma 2 esclusivamente per la parte necessaria all'ampliamento dell'edificio esistente.

art. 38 Zone D: aree per attività produttive e terziarie

1. Sono aree finalizzate all'edificazione e razionalizzazione delle attività produttive classificate generalmente nei settori secondario o terziario.
Si suddividono in aree per:
 - a) insediamenti produttivi del settore secondario:
 - [P] Zona industriale/artigianale di livello provinciale [D101];
 - [L] Zona industriale/artigianale di livello locale [D104];
 - b) impianti e strutture per l'agricoltura:
 - [It] impianti ittici; (Calavino)
 - c) attività terziarie:
 - [N] commerciali;
 - [TD] miste
 - d) attrezzature ed impianti turistici:
 - [C] colonie e ostelli;
 - [Tr] servizi terziari turistici
 - Campeggi
 - e) aree di servizio:
 - stazione di rifornimento carburante.
 - f) attività estrattive:
 - [Cv] cave

art. 39 Zone industriali/artigianali di livello provinciale e locale

1. Sono aree finalizzate all'edificazione e razionalizzazione delle attività produttive industriali ed artigianali classificate nel settore secondario, individuate dal PUP per gli insediamenti di maggior rilevanza nel contesto dell'economia provinciale e dal PRG per quelli di livello locale.
2. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente (D.P.G.P. 26.01.1987, n°1-14/Leg.)
3. Le attività produttive ammesse sono previste dall'art. 33 del PUP, dalla L.P.15/2015 e dal RUEP.

4. La realizzazione di abitazioni o altre forme di insediamento sono stabilite dal Titolo IV, capitolo II del dPP 8-61/Leg/2017
5. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere riservato al verde e devono essere piantati alberi di alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 200 m² della superficie non edificata. Gli insediamenti esistenti dovranno adeguarsi a questa disposizione quando si renderanno necessari nuovi interventi di ammodernamento degli impianti., che non potrà superare il 20% del volume urbanistico complessivo
6. Insediamenti produttivi di livello provinciale [P]
Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - superficie minima del lotto: 2.000 m²;
 - altezza massima del fabbricato: 10,00 m, ad eccezione di volumi tecnici e fabbricati che presentano inderogabili esigenze tecniche;
 - rapporto di copertura massimo: 50%;
 - rapporto massimo tra volume per abitazione e volume urbanistico complessivo: 20%.
7. Insediamenti produttivi di livello locale [L]
Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - superficie minima del lotto: 1.000 m²;
 - altezza massima del fabbricato: 9,00 m, ad eccezione dei volumi tecnici;
 - rapporto di copertura massimo: 50%;
 - rapporto di copertura massimo: 60% per ampliamento di strutture esistenti;
 - rapporto massimo tra volume per abitazione e volume urbanistico complessivo: 30%.
 - superficie verde minima: 10% dell'area
8. All'interno delle attività produttive sono ammesse tutte le attività previste dall'art. 118 della L.P. 15/2015, e dal regolamento attuativo dpp 8-61/leg. articoli 90-95.

art. 40 Omesso

art. 41 Aree per attività commerciali e terziarie [D121 D110]

Art. 41.1 - Attività terziarie commerciali [N] [D121]

1. Sono aree destinate alle attività commerciali, sia all'ingrosso che al dettaglio [N], riportate nella cartografia di PRG e sottoposte alla disciplina delle disposizioni di cui al titolo XI delle presenti norme di attuazione e della deliberazione della G.P. n. 1339 del 1 luglio 2013 concernente "Approvazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale previsti dall'art. 13 della L.P. n. 17/10 recante "Disciplina dell'attività commerciale".
2. Non sono consentiti insediamenti residenziali ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda, non eccedente i m² 120 di Sun e non superiore al 30% del volume lordo fuori terra VI complessivo, da realizzare all'interno della struttura terziaria contestualmente ad essa.
Sono invece ammesse le attività complementari all'abitazione come uffici, studi professionali, esercizi commerciali al dettaglio, esercizi pubblici, locali di ritrovo (sociali, ricreativi, culturali, religiosi, ecc.), strutture ricettive, laboratori artigianali, purché non moleste né recanti alcun pregiudizio all'igiene, al decoro e alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente (inquinamento dell'aria, del suolo ed acustico).
3. Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - superficie minima del lotto: m² 1.000 ;
 - indice di utilizzazione fondiaria Uf: 0,45 m²/m²
 - altezza massima del fabbricato m;
 - rapporto di copertura massimo: 40%. Hf: 8,50

4. Almeno il 10% della superficie fondiaria deve essere riservato al verde, sistemata con piantumazioni arboree di essenze locali. L'area destinata a verde non può essere computata nelle superfici a parcheggio né utilizzata programmaticamente quale spazio di manovra per gli automezzi.
5. In tema di parcheggi pertinenziali per le attività commerciali all'ingrosso valgono le disposizioni dell'articolo 60, del dPP 8-61/Leg/2017 Allegato A.

Art. 41.2 - Attività terziarie miste [Td] [D110]

1. Gli interventi edificatori dovranno rispettare i seguenti parametri:

- superficie minima del lotto: m^2 1.000;
- indice di utilizzazione fondiaria U_f : $0,60 m^2/m^2$
- altezza massima del fabbricato H_f : 10,00 m;
- rapporto di copertura massimo: 50%.

In tali aree è consentita la realizzazione di alloggi residenziali per una quota non superiore al 50% del volume urbanistico complessivo e comunque nei limiti di un alloggio per azienda di massimo $120 m^2$ di Sun come stabilito dal dpp 8-61/Leg.

2. Si applicano inoltre i criteri e norme richiamati ai commi 4 e 5 del precedente articolo 41.2

art. 41bis - Servizi Privati specializzati [H102]

1. Il PRG individua particolari zone ove al loro interno si prevede la possibilità di attivare iniziative private legate ai servizi terziari di tipo commerciale, di esercizio pubblico, di parcheggio, servizi turistici e attività similari, altrimenti non classificabili sulla base della canonica suddivisione attività produttive primaria, secondaria e terziaria.

SP.1 - Zona per servizi turistici - Area per arrampicata a Castel Madruzzo

2. Nell'area individuata dal PRG sulle p.f. 859, 860/1 e 861/1 C.C. Lasino si prevede la possibilità di realizzare un'infrastruttura di servizio di tipo terziario dedicata in particolar modo ai flussi turistici. Si prevede inoltre la possibilità di realizzare uno spazio di sosta attrezzata per autocaravan ai sensi della norma provinciale in materia di turismo itinerante.
3. L'area dovrà essere completata con servizi igienici aperti al pubblico e, nel caso di attivazione del servizio di sosta per autocaravan sosta camper 48 h., dovrà essere realizzato un servizio di carico e scarico acque reflue.
4. Tutti gli oneri relativi alla infrastrutturazione dell'area sono a carico del concessionario.
5. Indici edificatori
 - superficie utile netta massima: m^2 80
 - altezza del fabbricato in numero di piani H_p : 1
 - altezza di controllo del fronte H_e : 3,0 m
 - altezza del fabbricato H_f : 4,0 m
6. L'intervento è assoggettato a convenzione che dovrà contenere i termini relativi ai periodi di apertura e chiusura dei servizi privati e di quelli pubblici oltre che garantire il rispetto della normativa relativa alla gestione delle Aree sosta autocaravan.
7. L'accesso alla nuova area sosta camper dovrà essere realizzato sulla base di un progetto da concordare preventivamente con il Servizio Gestione Strade della PAT che verifichi la funzionalità degli accessi esistenti, senza crearne di nuovi, consentendo a tal fine anche la modifica del tracciato della viabilità privata che potrebbe innestarsi sulla viabilità locale esistente p.f. 860/4 C.C. Lasino.

art. 41ter - Viabilità e parcheggi privati [H106 H103]

1. Il PRG individua le zone dove è ammessa la realizzazione di accessi veicolari di uso privato, con realizzazione di nuovi incroci con la viabilità pubblica principale provinciale o secondaria locale comunale.

2. Gli interventi di infrastrutturazione (parcheggi o parchi pubblici) o di edificazione all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento, dovranno trovare accessibilità attraverso la viabilità locale esistente, evitando quindi nuovi incroci con la viabilità provinciale.
3. Nel caso non fosse possibile applicare quanto previsto al comma precedente, la realizzazione di nuovi incroci, intersezioni, o accessi con la viabilità provinciale deve essere preventivamente valutata e autorizzata dai competenti uffici provinciali (APOP e Servizio Gestione Strade).
4. Per la viabilità locale spetta alla Giunta Comunale, previo parere della CEC e/o del corpo di Vigilanza locale per le strade locali autorizzare i nuovi accessi.
5. La viabilità privata di accesso ai fondi deve essere realizzata nel rispetto delle caratteristiche previste per la viabilità locale provvedendo alla realizzazione delle opere di protezione, segnaletica ed illuminazione notturna da posizionarsi sul suolo privato. La realizzazione, la manutenzione e la gestione di queste infrastrutture e delle opere accessorie locali rimane in carico e responsabilità al proprietario privato.
6. I parcheggi privati evidenziati in cartografia sono aree destinabili alla sosta di mezzi per la mobilità. All'interno dei parcheggi privati, che possono essere realizzati anche in deroga allo standard di legge previsto dal precedente articolo 26, possono essere legati a vincolo di pertinenzialità, anche temporaneo e/o con contratti di affitto, al fine di garantire lo standard di parcheggio per usi residenziali o attività produttivi/commerciali poste a distanza massima di 200 m. di raggio.
7. Nel caso di utilizzo al fine del raggiungimento dello standard, i parcheggi privati devono essere raggiungibili attraverso percorsi sbarrierati, sempre accessibili ed illuminati, sia pubblici che privati. I parcheggi privati di progetto e/o esistenti non generano vincoli di distanza oltre al rispetto della distanza dai confini.
8. Nel caso di parcheggi per attività produttive/commerciali con più di 5 posti auto si devono prevedere opportune opere di mitigazione e distacco dalle aree circostanti con una fascia a verde di profondità minima di 1,50 m con verde alberato e siepi di mascheramento.
9. La viabilità privata ed i parcheggi privati potranno essere pavimentati in asfalto, cemento, pietra o essere mantenuti con fondo stabilizzato a seconda del grado di utilizzo.
Nei punti di intersezione con la viabilità pubblica dovranno essere previste opportune opere di regimazione delle acque meteoriche affinché non si generino corrivazioni o deflussi verso la viabilità e le aree circostanti, e neppure in direzione contraria.

art. 42 Aree per attività turistiche

1. Sono aree destinate alle attività ricettive come definite e disciplinate dalla L.P. 7/2002. La cartografia di piano indica la destinazione specifica di ogni area.
2. Non sono consentiti insediamenti residenziali ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda non eccedente i 120 m² di Sun e non superiore al 30% del volume lordo fuori terra VI urbanistico complessivo, da realizzare all'interno della struttura ricettiva contestualmente ad essa.
3. Per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella di zona, è ammesso l'ampliamento già previsto al comma 2 del precedente articolo 30.
4. Per le strutture ricadenti all'interno delle aree di tutela dei laghi si richiamano i vincoli indicati al precedente articolo 11.
5. In queste aree sono attuabili tutti gli interventi previsti all'articolo 119 della L.P. 15/2015, come aggiornato dalla L.P. 3/2020.

art. 42.1 - Zone per attrezzature turistico ricettive [D207].

1. Sono strutture destinate ad accogliere attrezzature turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove costruzioni.
2. Nel rispetto degli indici stereometrici è ammessa la realizzazione di ristoranti e bar funzionalmente connessi con le attrezzature ricettive alberghiere e/o extra - alberghiere.

3. All'interno di queste aree possono insediarsi le seguenti nuove attività:

- Esercizi alberghieri:
 - alberghi, come definiti alla lettera a), art. 5, L.P. 7/2002;
 - alberghi garni, come definiti alla lettera b), art. 5, L.P. 7/2002;
 - villaggi alberghieri, come definiti alla lettera d), art. 5, L.P. 7/2002;
- Esercizi extra - alberghieri:
 - esercizi di affittacamere, come definiti alla lettera a), art. 30, e art. 31 L.P. 7/2002;
 - esercizi rurali, come definiti alla lettera b), art. 30, e art. 32 L.P. 7/2002;
 - bad and breakfast (B&B), come definiti alla lettera c), art. 30, e art. 33 L.P. 7/2002;
 - ostelli per la gioventù, come definiti alla lettera c), art. 30, e art. 35 L.P. 7/2002;
 - alberghi diffusi, come definiti alla lettera f bis), art. 30, e art. 36bis L.P. 7/2002;

Non sono ammesse nuove attività non comprese nel precedente elenco anche se già definite dalla L.P. 7/2002 come esercizi alberghieri o extra - alberghieri.

4. Destinazione ammesse anche disgiunte dalla attività alberghiera: esercizi pubblici di ristorazione e bar anche gestiti autonomamente e disgiunti dalle attività alberghiere e/o extralberghiere.
5. In tali zone il PRG si attua per intervento diretto nel rispetto dei seguenti indici e parametri urbanistici:
- indice di Utilizzazione fondiaria U_f : 0,90 m²/m²
 - altezza del fabbricato in numero di piani H_p : 4
 - altezza di controllo del fronte H_e : 10,0 m
 - altezza di del fabbricato H_f : 12,0 m
 - rapporto di copertura: non superiore al 40%
 - lotto minimo: non inferiore a 1000 m²
6. Le unità abitative esistenti o realizzabili nel rispetto delle norme provinciali del settore, devono mantenersi all'interno o attigue all'edificio principale e rientrare negli indici e parametri riportati al comma precedente.
7. All'interno delle aree alberghiere è ammessa la attività commerciale al dettaglio con i limiti previsti dall'art. 18 del regolamento dPP 28-149/Leg./2003, attuativo della L.P. 7/2002.

art. 42.2 - Aree per colonie-ostelli [Co] [D205].

1. Per gli edifici esistenti è ammesso un ampliamento laterale nel limite del 20%, della S_{un} esistente. E' inoltre ammessa la sopraelevazione dell'attuale struttura nel limite di 1,50 metri al fine di migliorare l'agibilità del sottotetto. Gli ampliamenti sono ammessi esclusivamente per un uso turistico-ricettivo.
2. Nel caso di utilizzo abitativo, anche non permanente, sono ammessi gli interventi come definiti dall'art. 77 della L.P. 15/2015, dalla manutenzione fino al risanamento,

art. 42.3 - Zona per la ricezione turistica all'aperto (campeggi) [D216].

1. Sono spazi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende o altro mezzo di pernottamento e soggiorno autonomo, come disciplinati dalla L.P. 4 ottobre 2012 n.19 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con d.P.P 15 luglio 2013 n.12- 114/Leg e s.m

Per gli interventi edificatori si applicano i seguenti parametri:

- altezza massima dei fabbricati H_f : m 6,50;
- volume massimo per attrezzature e servizi: m³/utente 5,00.

Sono esclusi dal computo volumetrico gli allestimenti fissi (bungalow).

2. Il PRG individua a Lagolo un'area, di proprietà comunale, da destinare a campeggio. La struttura ricettiva dovrà caratterizzarsi quale attrezzatura turistica all'aria aperta a bassa densità ricettiva (max. 400 utenti) con impatto paesaggistico/ambientale contenuto. A tale fine, le operazioni di adattamento del suolo e gli interventi edificatori dovranno attenersi ai seguenti principi:

- dovrà essere rispettata l'orografia del terreno esistente, salvaguardando nel possibile le presenze arboree di pregio e le emergenze naturali caratterizzanti, quali rocce e rivi d'acqua;
- nella realizzazione dei nuovi volumi si dovranno prediligere soluzioni architettoniche "leggere", caratterizzate dall'uso del legno, acciaio e vetro, limitando l'uso del calcestruzzo rivestito in pietra alle piattaforme ed alle strutture di sostegno.

3. In queste aree sono attuabili tutti gli interventi previsti all'articolo 119 della L.P. 15/2015.
4. Il PRG individua le aree dove si prevede la esclusiva realizzazione di servizi per sosta camper come definiti dall'art. 8 della L.P. 19-2012.

art. 43 Stazioni di servizio per la mobilità (Distributori Carburante) [D118]

1. Sono aree destinate a funzioni di servizio della mobilità e pertinenziale alle attività produttive, quali stazioni di rifornimento carburante, parcheggio per automezzi pesanti e spazi per la manutenzione ed il lavaggio degli automezzi.

1. Aree pertinenziali alle attività produttive. (Sarche)

In tali aree è consentita solamente la realizzazione di

- tettoie per il riparo dei mezzi, per un rapporto di copertura massimo del 20%;
- piccoli manufatti tecnici o ausiliari, di carattere amovibile.

2. Stazioni di rifornimento carburante.(Ponte Oliveti)

In tali aree è consentita solamente la realizzazione di

- Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:
- superficie fondiaria: non inferiore a 1.500 m²
- indice di utilizzazione fondiaria Uf 0,18 m²/m²
- rapporto di copertura: non superiore allo 15%.

art. 44 Zone L: Zone per attività estrattive [L108 L110]

1. Sono aree , individuate dal Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali, destinate alle attività di estrazione e lavorazione dei minerali.
Tale piano localizza nel Comune di Calavino attività estrattive all'aperto (cave) per l'utilizzo di calcare e marna per cemento, definite in cartografia con il simbolo [Cv].
2. I lavori relativi alla gestione di queste attività possono essere iniziati solo dopo l'approvazione di un programma di coltivazione, redatto in conformità al piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali ed alle specifiche norme che regolano la materia (L.P. n. 6/2007 e s.m.).
3. I programmi di coltivazione devono: pianificare l'attività prevedendo lotti funzionali da utilizzare in tempi successivi, progettare il graduale recupero ambientale delle aree già utilizzate, individuare la superficie da destinare alla lavorazione del materiale e prevedere la creazione di adeguate mascherature vegetali funzionali all'esercizio dell'attività, da rimuovere all'esaurimento della stessa.
4. Nelle aree di coltivazione e di discarica è consentita soltanto l'installazione di piccoli manufatti prefabbricati, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, da rimuovere all'esaurimento della stessa.
5. Le zone si distinguono in area di cava esclusiva [Z110] e area di cava con destinazione compatibile [Z108] come nel caso dell'area Italcementi prevista dai piani sovraordinati PUP e Piano Cave.

Titolo VII - Zone Agricole

art. 45 Zone per l'agricoltura e silvicoltura

1. Sono l'insieme delle aree specificatamente destinate alle attività agricole, silvo-pastorali e per attività aziendali compatibili con la destinazione agricola dei suoli individuate e disciplinate e definite dal PUP, dalla normativa provinciale di settore e dal PRG.
2. Si suddividono in:
 - zone agricole provinciali (art. 37 del PUP)
 - zone agricole di pregio (art. 38 del PUP)
 - zone agricole locali
 - zone a pascolo
 - zone a bosco
 - zone ad elevata integrità
 - aree specificatamente destinate ad aziende agricole
3. Le aree specificatamente destinate ad aziende agricole si sovrappongono alle destinazioni agricole di cui al comma precedente, ma al loro interno prevalgono gli indici urbanistici-edilizi e le specifiche prescrizioni contenute al successivo articolo 48. Per le aree che interessano le zone agricole e le zone agricole di pregio gli interventi di trasformazione del territorio sono soggette ai pareri previsti dagli articoli 37 e 38 della L.P. 5/2008,

art. 46 Zone agricole

1. Sono aree destinate all'agricoltura, ove possono collocarsi solo attività produttive agricole ai sensi degli articoli 37 e 38 del PUP
2. L'edificazione è ammessa ai sensi degli articoli 112 L.P. 15/2015 e nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi stabiliti dal dPP/8-61/Leg/2017 - Titolo IV - Capo I°.
3. Non sono consentiti nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica, ai sensi delle disposizioni in materia d'impatto ambientale.
4. L'attività agrituristica deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia.
5. Condizione imprescindibile per l'effettuazione degli interventi ammessi dalla normativa provinciale è il rispetto dei seguenti ulteriori parametri e/o requisiti:
 - l'azienda agricola disponga di una superficie fondiaria a destinazione agricola (agricola del PUP, di pregio del PUP o locale) non asservita ad altri fabbricati non inferiore a m² 10.000 per gli interventi di cui al comma 2.
 - i fabbricati siano aggregati in un unico centro aziendale;
 - il fondo utilizzato per la realizzazione del fabbricato presenti una superficie minima di m² 5.000, se l'area si pone a quota inferiore i 400 m. slm; 2.000 mq se si pone al di sopra di questa quota;
 - il volume complessivo della struttura, compresa l'eventuale abitazione del conduttore, sia contenuto in m³ 1.600, da realizzare con materiali tradizionali;
 - l'altezza massima dei fabbricati Hf non superi i m 9,00;
 - Indice di utilizzazione fondiaria Uf: 0,024 m² /m².
6. La densità fondiaria può essere calcolata utilizzando le superfici aziendali come definite dalla L.P. 15/2015 art. 112, comma 3.
7. Il comune tiene e aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.

art. 46.1 Zone agricole (art.37 del PUP) [E103]

1. Sono le aree agricole caratterizzate dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico, sotto il profilo sia economico-produttivo che paesaggistico-ambientale.

2. In tali aree sono ammessi solamente gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo, con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture ai sensi del precedente articolo se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico ambientale, di ubicarle in altre parti del territorio.
3. Per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola, nonché per gli edifici rurali ed i fabbricati agricoli dismessi (malghe, opifici, mulini e simili), vale quanto stabilito al successivo articolo 46.4.

art. 46.2 Zone agricole di pregio (art.38 del PUP) [E104]

4. Le zone agricole di pregio, come definitive dall'articolo 38, del PUP, rivestono importanza non solo ai fini produttivi agricoli ma rivestono particolare rilievo paesaggistico. Tali zone devono prioritariamente rimanere inedificate e salvaguardate.
5. Il loro utilizzo a fine edificatorio, nei limiti stabiliti dal presente articolo 46, e nel rispetto dei criteri e requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal PUP, dalla Legge provinciale, e dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, è ammesso solo se non sono possibili soluzioni alternative, ossia se non sia possibile realizzare lo stesso tipo di interventi interessando in ordine di priorità le aree già specificatamente destinate alle aziende agricole di cui al successivo art. 47, le zone agricole locali o le zone agricole (art. 37 del PUP).
6. Per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola, nonché per gli edifici rurali ed i fabbricati agricoli dismessi (malghe, opifici, mulini e simili), vale quanto stabilito al successivo articolo 46.4.

art. 46.3 Zone agricole locali [E109]

1. Sono ulteriori aree destinate all'agricoltura, non riportate nel sistema cartografico delle aree agricole del PUP.
2. In tali aree si applica la stessa disciplina urbanistica delle aree agricole.
3. Per gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola, nonché per gli edifici rurali ed i fabbricati agricoli dismessi (malghe, opifici, mulini e simili), vale quanto stabilito al successivo articolo 46.4.

art. 46.4 Edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola

1. Gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola, concessionati prima del 06.11.1987, possono essere destinati a tutte le funzioni consentite nelle aree residenziali, limitando comunque l'incremento del numero di alloggi ad una unità.
Per gli edifici esistenti di origine storica individuati dal Piano degli Insediamenti Storici nonché censiti quale patrimonio edilizio montano, sono ammessi solo gli interventi previsti dai rispettivi piani urbanistici e specificati nelle schede di rilevazione. In assenza di tali strumenti, per i fabbricati agricoli dismessi (masi, masetti, malghe, opifici, mulini e simili) sono ammessi solo interventi di risanamento che non comportino aumento di volume ed incremento del numero di alloggi superiore ad una unità. Gli interventi dovranno essere finalizzati alla conservazione della memoria storica rispettando la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi del manufatto originario. Per gli altri edifici ad uso residenziale è ammesso l'ampliamento come previsto per le zone residenziali sature al precedente articolo 30, per un massimo di 200 m² di Sun ed usufruibile una sola volta.
2. Gli edifici rurali ed i fabbricati agricoli dismessi (malghe, opifici, mulini e simili) possono essere ripristinati al fine della conservazione della memoria storica. In tali immobili sono ammessi interventi di recupero che non comportino aumento di volume. Gli interventi dovranno comunque rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi del manufatto originario.
3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti commi, per edificio si intende soltanto l'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche, tettoie e simili.

Specifico riferimento normativo:

- Art. 46.4.1 L'edificio p.ed. 622 C.C. Calavino, può essere oggetto di ristrutturazione con ampliamento e/o sopraelevazione, una tantum, per la realizzazione di una nuova unità residenziale, soggetta a vincolo di prima abitazione di cui all'art. 36, nel limite massimo del 20% della Sun esistente.
- Art. 46.4.2 L'edificio p.ed. 443 C.C. Lasino, può essere oggetto di ristrutturazione con ampliamento, una tantum, nella misura del 20% della Sun esistente. Verificata l'altezza dell'edificio esistente viene esclusa la possibilità di ulteriore sopraelevazione.
- Art. 46.4.3 L'edificio p.ed. 761 C.C. Lasino, può essere oggetto di ristrutturazione con ampliamento e/o sopraelevazione, una tantum, per la realizzazione di una nuova unità residenziale, soggetta a vincolo di prima abitazione di cui all'art. 36, nel limite massimo del 20% della Sun esistente. La viabilità di accesso all'edificio dovrà essere realizzata e mantenuta a cura e spese del proprietario ai sensi di quanto previsto all'articolo 41 ter delle presenti norme di attuazione.

art. 47 Aree per aziende agricole, impianti e strutture per l'agricoltura

1. Sono aree destinate alla realizzazione di impianti e strutture produttive inerenti l'agricoltura, la zootecnia o la piscicoltura come: magazzini per i prodotti agricoli, serre, stalle, allevamenti di bestiame e impianti per l'itticoltura. La cartografia di piano indica la destinazione specifica di ogni area. Le unità abitative sono ammesse nel rispetto dei limiti stabiliti dal PUP e dei requisiti stabiliti dal dpp 8-61/Leg/2017.

art. 47.1 - Impianti zootecnici [Z] [E203]

1. Sono destinate alle stalle ed agli allevamenti di bestiame in genere.
2. Oltre alle stalle per l'allevamento del bestiame, con locali per il ricovero, deposito e manutenzione di attrezzature ed utensili, sono ammesse le seguenti attività agricole:
 - stoccaggio e preparazione di mangimi;
 - recinti per il bestiame;
 - strutture per l'assistenza ed il riposo degli addetti stanziali e/o stagionali;
 - vendita al dettaglio dei prodotti dell'azienda agricola in conformità a quanto stabilito con l'articolo 70 delle presenti norme ;
 - attività agrituristiche e di turismo rurale.
3. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:
 - superficie fondiaria: non inferiore a 1.500 m²;
 - rapporto di copertura: non superiore al 50 %;
 - rapporto di copertura: non superiore al 60% per consentire l'ampliamento delle strutture esistenti;⁹
 - altezza dei fabbricati: non superiore a 10,00 m;

art. 47.2 - Impianti ittici [I] [E204]

1. Sono destinate all'allevamento di pesci in vasche o in bacini artificiali. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:
 - superficie fondiaria: non inferiore a 1.500 m²;
 - rapporto di copertura: non superiore allo 5 % per le strutture coperte
 - altezza dei fabbricati: non superiore a 6,5 m.

art. 47.3 - Azienda agricola [AA] [E209]

⁹ Per edifici esistenti quelli esistenti alla data di costituzione del Comune di Madruzzo 01/01/2016.

1. Aziende agricole: sono aree destinate all'insediamento di aziende agricole attrezzate per l'immagazzinamento, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura e della zootecnia locale.

Sono ammesse le seguenti attività agricole:

- impianti per lo stoccaggio, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli locali e delle carni prodotte dalla filiera zootecnica locale;
- magazzini per la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti di cui al punto precedente;
- cantine e magazzini di frutta;
- strutture per l'assistenza ed il riposo degli addetti stanziali e/o stagionali;
- attività agrituristiche e di turismo rurale.

2. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:

- altezza massima dei fabbricati: 11,00 m, esclusi silos ed altri volumi tecnici;
- rapporto di copertura massimo: 60%

art. 47.4 - Azienda agricola compatibile [A] [E201]

1. ¹⁰ Aziende agricole compatibili: Si tratta di un'area destinata alla realizzazione di una struttura contenente attività di magazzinaggio, lavorazione, trasformazione, conservazione, promozione e vendita dei prodotti agricoli principalmente del settore vitivinicolo.
2. All'interno di detta zona è ammessa la realizzazione anche di attività commerciale autonoma dal punto di vista fiscale ed imprenditoriale;
3. Vista la vicinanza con le zone residenziali già previste dal PRG e dal PL2 in vigore all'interno della zona agricola specializzata non possono essere insediate attività nocive e/o moleste nei confronti delle attigue zone residenziali. Dovranno essere quindi rispettati tutti i parametri di emissione (aria, acqua suolo) compatibili con le zone residenziali.
4. Sono ammesse le seguenti attività:
 - impianti per lo stoccaggio, la conservazione e la lavorazione dei prodotti agricoli locali e delle carni prodotte dalla filiera zootecnica locale;
 - magazzini per la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti di cui al punto precedente;
 - cantine e magazzini di frutta;
 - strutture per l'assistenza ed il riposo degli addetti stanziali e/o stagionali;
 - attività agrituristiche e di turismo rurale.
 - commercializzazione dei propri prodotti, prodotti affini per attività e prodotti del settore alimentare.
5. Gli interventi edificatori devono rispettare i seguenti parametri:
 - altezza massima dei fabbricati: 8,50 m., (misurata all'estradosso dei tetti piani o metà falda per i tetti a falde) esclusi silos ed altri volumi tecnici misurata dal nuovo piano di spiccatto di progetto;
 - rapporto di copertura massimo: 60%.
 - distanze da confini e fabbricati ai sensi dell'Allegato 2 della De. GP 2023/2010.
 - distanze dalle strade, nel rispetto di quanto previsto dalla Del GP 909/1995 e succ. mod. ed int.

art. 48 Zone a pascolo

1. Sono aree a prato e a pascolo i territori di montagna destinati alla fienagione e al pascolo, funzionali alla promozione e sviluppo della zootecnia.
2. Sono consentiti, nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti, i seguenti interventi edilizi diretti:
 - a) miglioramento e risistemazione delle strade d'accesso ai pascoli e alle attrezzature ad esse connesse con sezione non superiore a m 3.00;

¹⁰ Articolo introdotto a seguito della variante PRG approvata dalla GP con delibera 13/03/2020 n. 316.

- b) opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo o a prato, di bonifica fondiaria, d'approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;
 - c) opere di miglioria e risanamento degli edifici esistenti destinati ad attività zootecniche con ampliamento fino al 20% della superficie coperta purché senza cambio di destinazione. Il volume in ampliamento non può essere trasferito da un fabbricato ad un altro.
 - d) viabilità silvo-pastorale nel rispetto delle previsioni del Piano silvo-pastorale e nel rispetto delle caratteristiche e dimensioni stabilite dal dPP 51-158/Leg./2008.
3. Per gli edifici esistenti, è consentito lo svolgimento di attività agrituristica o di ristoro, purché ad essa venga destinata una Sun non superiore al 20% dell'intero edificio e in ogni caso non superiore a m² 120.

art. 49 Zone a bosco

1. Comprendono le parti del territorio occupate da boschi di qualsiasi tipo, come definiti dalla L.P. 11/2007, destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
2. Sono ammesse esclusivamente le attività e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione, nell'ambito di quanto previsto dal PUP (artt. 38 e 40).
3. E' altresì consentita la realizzazione di appostamenti fissi di caccia, nelle tipologie costruttive ed in base alle disposizioni attuative delle norme provinciali Del G.P 2844 del 23 ottobre 2003.
4. Per gli edifici esistenti, fino alla predisposizione ed entrata in vigore dello strumento urbanistico per l'utilizzo del patrimonio edilizio montano, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione, restauro e risanamento, senza cambio di destinazione d'uso e senza aumento di volume. A tale fine, per edificio si intende soltanto quell'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche. Tettoie e simili.

art. 50 Aree a elevata integrità [E108]

1. Sono ad elevata integrità, precedentemente chiamate anche aree improduttive, quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e d'accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.
2. Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione, oltre che di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio, anche di altre opere e infrastrutture d'interesse generale, compresi i bacini di riserva d'acqua per lo spegnimento di incendi.
3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione, senza cambiamenti di destinazione d'uso e senza ampliamenti di volume.

Titolo VIII - Aree a destinazione pubblica

art. 51 Zone F: Aree per attrezzature e servizi pubblici

1. Sono aree finalizzate alla qualificazione e potenziamento dei servizi pubblici e delle attrezzature di interesse comune.
2. Si suddividono in aree per:

- attrezzature pubbliche:
 - verde pubblico:
 - parcheggi pubblici:
3. In tali aree possono essere ammessi anche interventi di iniziativa privata, previa stipula di convenzione, con la quale il promotore si impegna a consentire l'uso pubblico delle strutture secondo modalità da definire nella convenzione stessa.
 4. Le specificazioni riportate in cartografia di PRG hanno valore indicativo, ed è consentita con deliberazione del Consiglio comunale una diversa utilizzazione purché aventi le caratteristiche del servizio pubblico e nel rispetto degli standard urbanistici. E' comunque consentita la costruzione di strutture leggere, come tettoie e pensiline, per la protezione da eventi atmosferici.
 5. In tali aree possono essere ammessi anche interventi di iniziativa privata, previa stipula di convenzione, con la quale il promotore si impegna a consentire l'uso pubblico delle strutture secondo modalità da definire nella convenzione stessa.

art. 52 Attrezzature e servizi pubblici

1. Le zone per servizi ed attrezzature sono riservate ad interventi ed opere pubblici o di interesse pubblico.
2. La simbologia contenuta nelle tavole di PRG ha carattere indicativo e la concreta destinazione dell'area, nell'ambito dell'uso pubblico, può venire ridefinita dal Comune in sede di approvazione dei singoli progetti nel rispetto delle disposizioni della L.P. 15/2015, art. 59, comma 4.
3. Gli indici e parametri urbanistico-edilizi in tali aree saranno determinati in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche e funzionali sulla base di un progetto di livello preliminare, da confermare con il successivo progetto definitivo, per ciascuna singola opera, approvato dai competenti organi previo parere di coerenza e conformità della Commissione Edilizia Comunale.
Per le altezze si deve preferibilmente mantenere un'altezza massima del fabbricato inferiore a metri 10,00. detta altezza potrà essere superata solo per giustificati motivi da riportare nella relazione del progetto.
Per quanto riguarda le distanze da confini e fabbricati si devono rispettare le norme provinciali in materia¹¹.
4. All'interno delle singole zone si possono realizzare sempre parcheggi pubblici, anche oltre lo standard specifico per la funzione esistente, purché venga mantenuta la prevalenza della funzione individuata da PRG.
5. Negli edifici pubblici e di interesse pubblico di nuova costruzione ed in quelli soggetti a ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione, prevedere degli spazi coperti e sicuri per il ricovero dei veicoli biciclette (in misura adeguata), compatibilmente con la disponibilità di spazio;
6. Le attrezzature pubbliche individuate dalle tavole di PRG e PGIS si suddividono in:
 - [ca] civili-amministrative; [F201]
 - [sc] scolastiche e culturali [F203]
 - [r] religiose; [F205]
 - [s] attività sportive e relativi impianti [F205]

52.1 Zone civili amministrative [ca] [F201]

7. Le zone civili amministrative sono destinate ai servizi pubblici primari quali:
 - sede municipale;
 - uffici per enti pubblici e amministrazioni sovracomunali o frazionali;
 - sedi di associazioni;
 - strutture socio sanitarie di interesse locale e sedi ambulatoriali o per veterinari;
 - centri di aggregazione pubblica;
 - centri giovani per attività culturali, sportive, ricreative e per colonia o ostello;

¹¹ Norma attuativa della L.P. 15/2015 in materia di distanze: Allegato 2 della Del. GP 2023/2010.

- depositi e magazzini a servizio del comune, enti e associazioni;
- uffici postali, negozi di vicinato e di medie strutture di vendita per il commercio al dettaglio, sportelli bancari;
- ogni altro servizio pubblico e di interesse pubblico;

8. Per la realizzazione di nuovi interventi, la ristrutturazione o l'ampliamento, o il cambio d'uso delle strutture esistenti i parametri urbanistici edilizi vengono determinati in applicazione del precedente articolo 52, comma 3.

52.2 Zone scolastiche e culturali [sc] [F203]

9. All'interno di queste zone sono presenti, o si prevede l'insediamento, delle seguenti attività:

- scuole di ogni ordine e grado
- biblioteche;
- sedi di associazioni culturali, musicali e artistiche;

10. Per la realizzazione di nuovi interventi, la ristrutturazione o l'ampliamento, o il cambio d'uso delle strutture esistenti i parametri urbanistici edilizi vengono determinati in applicazione del precedente articolo 52, comma 3.

52.3 Zone religiose [r] [F205]

11. Queste zone funzionali alle attività di enti ecclesiastici e associazioni religiose a:

- chiese e luoghi di culto;
- canonica, refettori foresterie;
- oratori;
- aree pertinenziali per il gioco, lo sport ed il tempo libero;

12. Per la realizzazione di nuovi interventi, la ristrutturazione o l'ampliamento, o il cambio d'uso delle strutture esistenti i parametri urbanistici edilizi vengono determinati in applicazione del precedente articolo 52, comma 3.

52.4 Zone sportive con relativi impianti [s] esistenti e di progetto [F207 F208]

13. Rientrano nelle zone sportive le seguenti attività:

- palestre;
- campi da calcio, tennis, pallavolo e giochi simili da svolgere prevalentemente all'aperto;
- altre aree sportive minori all'aperto: palestre di roccia, percorsi vita; minigolf e simili;

14. Per la realizzazione di nuovi interventi, la ristrutturazione o l'ampliamento, di strutture sportive quali le palestre, i parametri urbanistici edilizi vengono determinati in applicazione del precedente articolo 52, comma 3.

15. Per le attività sportive all'aperto si prevedono strutture di minore impatto dal punto di vista edificatorio con altezze dei fabbricati contenute nei limiti di 7,00 m. Sono sempre ammessi interventi in interrato, anche al di sotto delle aree per il gioco. Sono inoltre ammesse le coperture dei campi da gioco minori, come per esempio le tensostrutture per il tennis, con altezza adeguata alla funzione e che quindi potrà superare i limiti sopra riportati.

16. Per gli impianti sportivi all'aperto sono inoltre ammessi i interventi di illuminazione, recinzione, irrigazione con relativi impianti e cabine di distribuzione. Tali interventi, che rientrano nella definizione di impianti tecnologici, non sono soggetti a vincoli di altezza o distanza dai confini.

17. L'area sportiva di progetto di Predere si trova sopra ad una ex discarica SOIS bonificata (SIB101001); secondo il D.Lgs. 36/2003 all. 2 punto 3, questa nuova destinazione d'uso è compatibile purché le azioni non intacchino il capping di chiusura dell'opera di bonifica ma solo apportando materiale mantenendo integra la copertura finale dell'ex discarica. Si rinvia all'articolo 14bis delle presenti norme per la disciplina relativa alla zone SOIS.

18. Il progetto di utilizzo dell'area sportiva dovrà essere sottoposto all'esame del Servizio Opere stradali e Ferroviarie e del Servizio Gestione Strade già a partire dalla fase preliminare di studio al fine di definire nel dettaglio la viabilità di accesso e le interferenze con il sistema viabilistico.

art. 53 Zone a parco urbano, verde pubblico e parco balneare [F303]**53.1 Verde pubblico attrezzato VA [F303]**

1. Sono spazi con destinazione d'uso pubblica per le quali il PRG pone un vincolo espropriativo, destinati a parco pubblico con prati e alberature, giardini, aree per l'attività ludico, e ricreativa all'aperto, per attività motorie e sportive dilettantistiche, per lo svago il gioco e tempo libero in genere.
2. In tali aree è consentita la realizzazione di piccole attrezzature sportive, giochi, percorsi, e tutte le attività del tempo libero. E' inoltre consentita l'installazione di strutture ed impianti tecnologici interrati o di piccole dimensioni, che non comportino limiti alla fruibilità pubblica del verde. Sono inoltre ammessi parcheggi a servizio delle stesse aree che in ogni caso devono rispettare le caratteristiche del verde urbano, favorendo il fondo drenante naturale, le alberature di mascheramento, con percorsi separati al fine di garantire la massima sicurezza per la pubblica fruizione.
3. E' ammessa la realizzazione di magazzini e depositi a servizio delle stesse aree, servizi igienici, gazebo, Su progetto promosso ed approvato dalla amministrazione pubblica si potranno inoltre anche realizzare piccole strutture destinabili a sala pubblica, bar, tettoia coperta che preliminarmente dovranno avere superficie utile netta massima di 150 m² a piano terra con interrato e altezza massima di m 4,5. Tali limiti dimensionali potranno essere superati solo per motivate ragioni tecniche dovute all'andamento naturale del terreno.
4. Per gli edifici esistenti aventi destinazioni diverse dall'uso pubblico sono ammessi esclusivamente interventi fino al risanamento, senza cambi d'uso o ampliamenti. Per gli edifici e strutture pubbliche esistenti sono ammessi interventi di riqualificazione, fino alla ristrutturazione edilizia o demolizione anche senza ricostruzione, fatte salve le verifiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 di cui all'articolo. s

53.2 Parco Urbano [Pu] [F309]

5. Sono destinate a parco urbano le aree che, per la loro intrinseca valenza ambientale morfologica e culturale, sono da valorizzare come bene ambientale irripetibile.
Tale valorizzazione passa attraverso un adeguato studio a carattere di dettaglio, volto a favorire la fruizione pubblica dell'area, cui spetta definire:
 - gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione, al ripristino ed alla fruizione/valorizzazione delle componenti naturali e dei relativi ecosistemi;
 - le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla fruizione collettiva quali percorsi, spazi di sosta, ecc. (con particolare attenzione all'individuazione ed al recupero dei percorsi storicamente consolidati);
 - la valorizzazione dei manufatti storico-culturali quali fontane, edicole votive, pavimentazioni, muri a secco, steccati, memorie della tradizione locale;
 - gli interventi ammessi sugli edifici esistenti o la loro demolizione.
6. All'interno dei parchi urbani, si prevede la possibilità di realizzare una struttura per servizi di uso pubblico e/o chiosco, anche con funzione di bar, nel rispetto dei seguenti parametri:
 - altezza massima del fabbricato Hf: m 4,00;
 - Superficie utile netta massima 120 m² di cui la metà per tettoie aperte;

53.3 Parco balneare [Pb] [F310]

7. Le aree a parco balneare [pb] sono individuate per la valorizzazione delle sponde dei laghi. A tal fine il parco potrà ospitare:
 - attrezzature per la balneazione, quali spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, pontili, attacchi e ricoveri per imbarcazioni;
 - attrezzature di ristoro, quali chioschi, bar, ristoranti e strutture in precario per feste campestri.Tali attrezzature andranno organizzate in modo che:
 - costituiscano un tutt'organico architettonicamente caratterizzato che dia risalto al fronte lago;
 - non impediscano il pubblico accesso alle sponde;
 - non producano ostacoli alla percorribilità delle sponde per una larghezza di almeno m 5,00 dal lago;
 - i manufatti siano collocati ad una ragionevole distanza dalle sponde;

- i parcheggi di servizio siano posti in posizione defilata e arretrata.

Tali interventi, da sottoporre a convenzione con l'amministrazione comunale, dovranno rispettare i seguenti indici urbanistici:

- utilizzazione fondiaria m^2/m^2 0,015;
- altezza massima del fabbricato a metà falda: m 4,00;
- rapporto di copertura massimo: 1%.

53.4 Specifico riferimento normativo per un parco pubblico attrezzato e servizi pubblici connessi.

8. La zona a verde attrezzato posta all'incrocio fra la strade provinciali SP 84 della Val di Cavedine e la SP 85 per il Monte Bondone è destinata alla realizzazione di un parcheggio nel verde ed un'area libera pianeggiante utilizzabile come piazzola atterraggio elicotteri diurna.

art. 54 Parcheggi pubblici

1. Sono aree destinate alla sosta degli autoveicoli con l'accesso aperto a tutti, nella forma gratuita o a pagamento.
2. I parcheggi realizzati a bordo strada devono garantire le seguenti condizioni:
 - non interferire con il traffico stradale;
 - disporre di percorsi riparati per i pedoni;
 - essere attrezzati, nel possibile, con alberature.
3. La progettazione di questi spazi deve essere finalizzata anche alla qualificazione dell'immagine urbana, tramite un'accurata scelta degli arredi ed un'attenta collocazione di alberature. I parcheggi pubblici possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo, anche seminterrati o fuori terra o multipiano.
4. Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona, si richiama quanto stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1241/2006 e s.m.

TITOLO IX - INFRASTRUTTURE

art. 55 Interventi di infrastrutturazione del territorio

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono ammessi in qualsiasi zona, anche in assenza di previsione urbanistica, purché compatibili con i vincoli e le tutele paesistiche di cui all'art. 8 delle norme di attuazione del P.U.P. e nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia di sicurezza del territorio (art. 46 delle norme di attuazione del P.U.P.).

art. 56 Viabilità e spazi pubblici


1. Sono aree destinate alla viabilità (rotabile, ciclabile e pedonale) ed agli spazi pubblici urbani (isole pedonali, aree per il mercato, spazi per manifestazioni, ecc.).
Il PRG specifica la viabilità locale esistente, da potenziare e di progetto.
Le caratteristiche geometriche cui riferirsi sono quelle previste per ogni categoria stradale dalla tabella A allegata alla D.G.P. n. 909 d. data 3.02.1995 successive modificazioni ed integrazioni (come da ultima Del. GP 1427 di data 01/07/2011).
2. Per la definizione della fascia di rispetto stradale e degli interventi ammessi al suo interno si rimanda al precedente articolo 26bis.
3. Ai fini della tutela e della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto ai sensi del presente articolo, ivi compresa l'eventuale realizzazione di nuovi

accessi ove ritenuta indispensabile, sono comunque subordinati al rilascio del parere favorevole dell'ente competente nella gestione della strada.


4. L'edificazione di nuove aree residenziali a ridosso di infrastrutture stradali deve essere accompagnata da un'adeguata valutazione del clima acustico, al fine di definire, se necessario, le opere di mitigazione acustica, in relazione a quanto stabilito dal D.P.R. n. 142/2004 recante *"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare"*. In particolare, unitamente alla richiesta del rilascio di concessione edilizia o dell'approvazione di piani attuativi, deve essere predisposta una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura, e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore quali strade, ferrovie, impianti sportivi, ecc.
5. Il PRG individua nell'abitato di Sarche, a parziale rimedio dei problemi di vivibilità posti dal traffico veicolare di attraversamento, due nuovi attraversamenti pedonali attrezzati, il cui schema planivolumetrico è di seguito riportato.
6. Per la viabilità silvo-pastorale realizzabile anche senza previsione urbanistica sulla base di progetti approvati dai competenti uffici provinciali, caratteristiche e dimensioni sono definitive dal DPP 3/11/2008 n. 51-158/Leg. sulla base della indicazione contenuta nel piano forestale-montano

art. 56 bis Zone a servizio della viabilità [F439]

1. Si tratta di aree marginali alla viabilità, inedificabili entro e fuori terra, occupate da scarpate e piazzole di sosta temporanea, poste all'esterno del limite di carreggiata.
2. Al loro interno si possono installare tutte le infrastrutture relative alla viabilità, compreso le opere di mitigazione dall'inquinamento acustico. Sono inoltre ammessi gli accessi carrai ai fondi privati.



Schema n. 1: attraversamento pedonale attrezzato di Via Caffaro a Sarche



Schema n. 2: attraversamento pedonale attrezzato di via Riva del Garda a Sarche

art. 57 Impianti tecnologici pubblici e di interesse pubblico

1. Sono impianti tecnologici ed attrezzature tecniche di interesse generale, generalmente associati ad area di rispetto che limita gli interventi di edificazione ed infrastrutturazione del territorio. La cartografia del PRG riporta i più significativi impianti tecnologici urbani con relative aree di rispetto. Essi si suddividono in:
 - a) attrezzature ed impianti specifici:
 - [C] cimiteri;
 - [D] depuratori;
 - [Crm] centri raccolta materiali;
 - [Di] discariche di inerti;
 - [Rr] impianto di recupero rifiuti speciali
 - b) impianti tecnologici puntuali:
 - [T.It] impianti di telecomunicazione;
 - [T.Ie] impianti idrici, idroelettrici ed elettrici;
 - [T.St] impianti per la manutenzione stradale;
 - c) impianti tecnologici a rete:
 - elettrodotti;
 - metanodotti.
2. Nelle aree destinate agli impianti tecnologici sono ammessi solo gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica necessari al funzionamento del servizio a cui sono destinate, nel rispetto dei regolamenti e delle specifiche leggi di settore.

art. 57.1 Impianti di telecomunicazione

1. Sono impianti tecnologici relativi ai vari sistemi delle telecomunicazioni, nel cui intorno le funzioni previste dalla cartografia di piano possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli posti dalla presenza dei ripetitori delle telecomunicazioni. Le limitazioni sono finalizzate a preservare la popolazione dai campi elettromagnetici connessi al funzionamento dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisioni, come stabilito dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della Legge n. 36/01 “ *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici ed elettromagnetici*”.
2. Sono contemplati i seguenti limiti di esposizione:
 - nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di cui alla tabella 1;
 - a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2;
 - ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3.Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati deve essere minore dell'unità.

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione			
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,01	4

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz - 300 GHz)

Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz - 300 GHz)

art. 57.2 Altri impianti tecnologici

1. Fra gli altri impianti tecnologici individuati nelle cartografie si ritrovano le centrali idroelettriche con le opere di prese, centrale di produzione e centrale di trasformazione, centrali telefoniche, stazioni di presa, riduzione e pompaggio acquedotti, impianto a servizio dell'ente provinciale manutenzione stradale,

art. 58 Attrezzature cimiteriali e Fascia di rispetto cimiteriale [F801 F802 G101]

1. Sono aree destinate alla inumazione dei morti ed ai relativi servizi ed impianti. La cartografia distingue le zone cimiteriali esistenti [C] F801 da quelli di progetto [C.PR] F802.
2. Salvo diversa previsione cartografica, l'area di rispetto cimiteriale viene stabilita in m 50 misurati dalla recinzione esterna della struttura
3. All'interno di dette aree valgono le limitazioni e criteri fissati dall'articolo 9 del dPP 8-61/Leg/2017 e dall'art. 62 della L.P. 15/2015
4. Per le fasce di rispetto riportate in cartografia valgono le norme provinciali in materia: art. 62 della legge provinciale e art. 9 del RUEP.

art. 59 Impianto di depurazione e Fascia di rispetto depuratori [F805 G109 G110]

1. Sono impianti destinati al trattamento ed alla depurazione dei liquami di pubbliche fognature. Per esigenze di natura igienico-sanitario, è prescritta una zona di rispetto circostante all'area destinata all'impianto
2. Le distanze di rispetto dagli impianti di depurazione esistenti sono individuate dal P.R.G., conformemente alle norme contenute nel "Testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori" allegato alla D.G.P. n. 850 del 28.04.2006; di cui si riporta la tabella.

DEPURATORI BIOLOGICI			
SCOPERTI:	fascia "A"	ml. 50	dalla recinzione
	fascia "B"	ml. 100	dal limite della precedente
COPERTI:	fascia "A"	ml. 50	dal perimetro del fabbricato
	fascia "B"	ml. 50	dal limite della precedente

3. Gli abitati di Sarche e Ponte Oliveto risultano collegati all'impianto di depurazione pubblico sito nel Comune di Dro a Pietramurata.
L'abitato di Calavino è servito da impianto di depurazione biologico di tipo coperto, posto a valle del paese, con fascia di rispetto "A" larga 50 m dal perimetro del fabbricato e fascia di rispetto "B" larga 50 m dal limite della precedente.

4. Gli abitati di Lasino e Madruzzo risultano collegati all'impianto di depurazione pubblico sito a Calavino.
L'abitato di Pergolese è attualmente parzialmente servito da impianto di trattamento "Imhoff" coperto, posto al centro del paese sulla sponda sinistra del torrente Rimone, della potenzialità inferiore ai 200 abitanti, la cui fascia di rispetto risulta pertanto di 20 m. E' in fase di esecuzione il collegamento fognario con l'impianto di depurazione di Pietramurata.
5. Nella zona di rispetto di tipo "A" è consentita la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio e la coltivazione agricola dei terreni.
Nella zona di rispetto di tipo "B" è consentita la realizzazione di manufatti rurali a servizio della conduzione dei fondi, privi comunque di abitazione.
E' inoltre consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore, la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, purché non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione. A tal fine, deve essere preventivamente acquisito il parere del servizio provinciale competente in materia di opere igienicosanitarie.
Fra le opere di infrastrutturazione del territorio sono ricompresi gli impianti di gestione dei rifiuti pubblici o privati, che possono essere realizzati alle seguenti condizioni:
- non pregiudichino potenziali ampliamenti o consolidamenti dell'impianto di depurazione;
 - siano garantiti criteri di protezione igienico-sanitaria degli operatori, mediante l'applicazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.
- A tal fine, devono essere preventivamente acquisiti i pareri del servizio provinciale competente in materia di opere igienico-sanitarie e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
E' altresì consentito, nel rispetto degli strumenti urbanistici in vigore e delle condizioni di cui al punto prece- dente, lo svolgimento di attività che non comportino edificazione, tra le quali, a titolo esemplificativo:
- attività di deposito e lavorazione di materiali (es. mediante impianti mobili);
 - parcheggi o rimessaggi di autovetture ovvero di altri automezzi (es. camion, camper, roulotte), con esclusione della sosta con personale a bordo.
6. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi previsti dalle norme di zona, con aumenti della capacità edificatoria ammissibili dalla norme provinciali di settore e nel rispetto dei limitiosti per le zone residenziali sature commi 2 e 3, articolo 30 delle presenti NdA.

art. 60 Centro Raccolta materiali [L104]

1. Sono aree destinate alla raccolta dei rifiuti urbani conferiti dalla popolazione in aree recintate e controllate sulla base del piano CRM della Comunità di Valle.

art. 61 Discariche di inerti [L101]

1. Sono aree definite in cartografia con il simbolo [Di], individuate dal piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi.
2. I lavori relativi alla gestione di queste attività possono essere iniziati solo dopo l'approvazione di un programma di coltivazione, redatto in conformità al piano provinciale ed alle specifiche norme che regolano la materia.
3. Nelle aree di coltivazione e di discarica è consentita soltanto l'installazione di piccoli manufatti prefabbricati funzionali all'esercizio dell'attività, da rimuovere all'esaurimento della stessa.

art. 62 Impianti di recupero rifiuti speciali [L107]

4. Sono aree destinate alla raccolta, lavorazione e smaltimento dei rifiuti non pericolosi, secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale in materia di rifiuti e dal "Piano comprensoriale di smaltimenti dei rifiuti speciali".
5. In tale aree sono consentite esclusivamente le seguenti attività nell'ambito dei rifiuti:
- stoccaggio provvisorio di rifiuti in conto proprio;
 - utilizzazione di rifiuti pretrattati ai fini del recupero ambientale;

- attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi ai fini del recupero o riutilizzo degli stessi diversi dall'incenerimento con potenzialità inferiore a 35.000 t/anno;
- trattamento di rifiuti non pericolosi per la produzione di materiale da utilizzare nei recuperi ambientali, qualora previsti e consentiti dalla normativa di settore, per un quantitativo massimo di 120.000 t/anno; tale attività deve essere esercitata nell'area in cui si svolgono le operazioni di recupero ambientale.

6. Il PRG individua nel territorio del Comune di Lasino un impianto di recupero rifiuti speciali in località "Predere", da destinare al trattamento dei rifiuti provenienti da demolizioni e costruzioni dell'attività edilizia.

L'attrezzamento dell'impianto dovrà essere attuato nel rispetto delle presenti modalità:

- d) è consentita soltanto l'installazione di piccoli manufatti prefabbricati strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, da rimuovere alla cessazione della stessa;
- e) le strutture dell'impianto dovranno trovare collocazione nell'area pianeggiante, opportunamente mascherate tramite una fascia alberata posizionata sul lato ovest dell'area;
- f) la parte del lotto per attività estrattiva non utilizzata dall'impianto dovrà essere opportunamente rinaturalizzata.

art. 62bis Impianti a rete: Elettrodotti e metanodotti

1. Sono attrezzature tecnologiche a rete, rispettivamente destinate al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica e del gas metano, la cui presenza è associata ad una fascia di rispetto dove le funzioni previste dalla cartografia del PRG possono essere esercitate solo se compatibili con i vincoli posti dalla presenza delle infrastrutture.
2. Le distanze di rispetto da metanodotti sono riportate nelle leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati.
3. Per gli **elettrodotti** ad alta tensione e le centrali di trasformazione elettrica si applicano le norme di tutela previste dal DPCM 8 luglio 2003 in attuazione della Legge quadro 36/2001¹².
4. L'attività edilizia e la pianificazione attuativa, in prossimità di elettrodotti ad alta e media tensione, e cabine di trasformazione, in relazione all'inquinamento elettrico e magnetico, deve tener conto delle disposizioni normative introdotte dal Decreto Direttore generale per la salvaguardia ambientale del 29 maggio 2008, pubblicato nella G.U. dd 5 luglio 2008, n.156 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" (DPA). L'attività edilizia e la pianificazione attuativa deve altresì tener conto di quanto prescritto in termini di limiti massimi di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti. (GU n. 200 del 29 agosto 2003)".

DPA Distanza di prima approssimazione

5. Preliminarmente le fasce di rispetto degli elettrodotti (DPA) sono fissate come segue:
 - Per le tratte in semplice terna la DPA viene definita di 7 metri per parte rispetto all'interasse della linea;
 - Per le tratte in doppia terna la DPA viene definita di 11 metri per parte rispetto all'interasse della linea;
 - Per le tratte in semplice terna con armamento chiamato a Delta (tipico per alta tensione ex 60 Kw) viene definita di 9 metri per parte rispetto all'interasse della linea;
6. Per il calcolo definitivo delle fasce di rispetto si applicano le disposizioni normative introdotte dal Decreto Direttorio del 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2008 n. 156 S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", In particolare, il predetto decreto prevede due distinti livelli di determinazione di tali fasce; il primo denominato Distanza di Prima Approssimazione (DPA), fornisce la proiezione in

¹² Legge 22 febbraio 2001, n. 6 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

pianta della fascia. Tale calcolo è effettuato ad opera del proprietario/gestore della rete elettrica, su esplicita richiesta del Comune interessato e costituisce uno strumento utile a comprendere l'eventuale interessamento di aree abitate o intensamente frequentate a valori di esposizione da induzione magnetica potenzialmente critici.

Il secondo e più raffinato livello (a carico del privato), denominato fascia di rispetto nel sopraccitato decreto, si riferisce al calcolo del volume tridimensionale entro il quale sono racchiusi i valori di induzione magnetica che superano l'obiettivo di qualità di 3 μ T, imposto dal d.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

Nel caso in cui venga richiesta la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo (anche derivante da un cambio di destinazione d'uso) o comunque di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere all'interno delle DPA, è necessario richiedere all'ente proprietario/gestore della linea il più raffinato calcolo della fascia di rispetto, al fine di valutare la compatibilità delle varianti puntuali con il rispetto dei limiti normativi, prevedendo eventualmente opportune modifiche progettuali.

Titolo X - Piani Attuativi e Progetti Convenzionati

art. 63 Piani attuativi

1. I piani attuativi sono strumenti subordinati al PRG finalizzati a specificare e sviluppare nel dettaglio le previsioni formulate su alcune aree del territorio.
L'individuazione dei piani attuativi, tipologia e procedimenti, devono rispettare le indicazioni contenute nella legge provinciale art. 49 e seguenti della L.P. 15/2015. Le caratteristiche e contenuti minimi dei piani attuativi sono precisate dal regolamento attuativo della legge provincia agli articoli 4 e seguenti del Titolo I Capo I DPP 8-61/Leg.
2. Per i piani attuativi già attivati valgono le norme di PRG vigenti all'atto della loro approvazione.

art. 64 Piani di lottizzazione

Art. 64.1 - PL1 Calavino

Interessa l'area per attività produttive di livello locale situata all'estremità sud dell'abitato di Calavino, compreso tra la strada provinciale di Cavedine (est) e la roggia di Calavino (ovest), contraddistinta in cartografia dalla sigla PL1.

Il piano è finalizzato alla realizzazione di strutture per la produzione artigianale di livello locale, in espansione dell'attività ora insediata.

All'interno del perimetro del piano sono ammesse le destinazioni produttive specificate nelle norme di zona. La progettazione del piano di lottizzazione dovrà essere coerente con le prescrizioni e le linee guida elencate qui di seguito:

- a) la nuova edificazione e l'allestimento delle aree dovranno rispettare i parametri fissati dalle norme di zona;
- b) i nuovi volumi dovranno essere disposti secondo plausibili principi di razionalità geometrica, ricercando la migliore qualità urbanistica ed ambientale;
- c) l'accesso all'area dalla pubblica via nonché la fruizione dei parcheggi dovrà risultare agevole e non interferire con la viabilità pubblica esistente e di progetto;
- d) dovranno essere previsti adeguati spazi per la movimentazione e la sosta dei mezzi pesanti e per il carico-scarico delle merci; tali manovre, da documentare con opportuni schemi esplicativi, non dovranno interferire con la viabilità pubblica né con l'agibilità dei parcheggi;

- e) il piano dovrà prevedere la messa a dimora di alberi d'alto fusto lungo la strada provinciale e lungo la roggia, nonché la cessione gratuita al Comune di una fascia a verde pubblico della larghezza di 10 ml lungo la strada provinciale e di 5 ml lungo la roggia.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di una convenzione, che dovrà stabilire tempi e modalità di realizzazione delle opere di interesse pubblico. La convenzione dovrà inoltre prevedere la cessione gratuita al Comune dei terreni relativi alle sistemazioni sopra specificate.

Sino all'approvazione del piano, sugli edifici esistenti sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume; è inoltre ammessa la realizzazione di tettoie a servizio dell'attività produttiva insediata.

Art. 64.2 - PL2 "Cantine Toblino" Sarche

1. Interessa l'area della Cantina vinicola di Toblino posta a sud dell'abitato di Sarche, contraddistinta in cartografia dalla sigla PL2.
2. Il piano è finalizzato a regolamentare l'ampliamento della cantina vini, nell'intento di ottenere la sua integrazione con il volume esistente e di perseguire la qualificazione dell'immagine urbana del fronte sud dell'abitato, attraverso la qualità dell'architettura, il decoro degli spazi esterni e la tutela del contesto.
3. All'interno del perimetro del piano sono ammesse le destinazioni produttive specificate nelle norme di zona, nonché il commercio di prodotti complementari all'attività svolta.
4. La progettazione del piano di lottizzazione dovrà essere coerente con le prescrizioni e le linee guida elencate qui di seguito:
 - a) i nuovi volumi dovranno essere disposti secondo plausibili principi di razionalità geometrica, ricercando la migliore qualità urbanistica ed ambientale;
 - b) l'accesso all'area dalla pubblica via nonché la fruizione dei parcheggi dovrà risultare agevole e non interferire con la viabilità pubblica esistente e di progetto;
 - c) dovranno essere previsti adeguati spazi per la movimentazione e la sosta dei mezzi pesanti e per il carico-scarico delle merci; tali manovre, da documentare con opportuni schemi esplicativi, non dovranno interferire con la viabilità pubblica né con l'agibilità dei parcheggi;
 - d) il piano dovrà prevedere la collocazione di parcheggi alberati per la clientela in una fascia larga non meno di ml 16,0, accessibile anche da eventuali autobus o mezzi pesanti, lungo la strada di progetto prevista dal P.R.G. sul lato est dell'area;
 - e) dovranno essere individuati adeguati spazi per la sosta dei trattori agricoli nel periodo della vendemmia;
 - f) gli impianti tecnologici dovranno trovare collocazione in modo tale da non arrecare disturbo alla popolazione residente;
 - g) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie (barriere antirumore, contenitori con isolamento acustica) per eliminare ogni forma di inquinamento acustico sul lato nord dell'area;
5. la nuova edificazione e l'allestimento delle aree dovranno rispettare i seguenti parametri:
 - altezza massima del fabbricato: pari all'altezza delle strutture esistenti con proiezione orizzontale per tutta l'area posta ad est delle stesse;
 - rapporto di copertura massimo: 50%;
 - superficie verde minima: 15% dell'area.
6. Il piano attuativo potrà prevedere una diversa dislocazione delle strutture commerciali e di esercizio pubblico esistenti anche modificando la suddivisione prevista nelle tavole di PRG fra la zona commerciale e la zona produttiva.
7. Sino all'approvazione del piano, sugli edifici esistenti sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione senza aumento di volume.

Art. 64.3 - PL3 Area residenziale Sarche

1. Il piano di lottizzazione a destinazione residenziale prevede una zona destinata a residenza di superficie pari a 12.500 m² con destinazione abitativa primaria.
2. Il piano dovrà essere redatto sviluppando l'impianto urbanistico già impostato dalle tavole di piano curando con la massima attenzione il rapporto fra le zone di nuova edificazione, le zone già edificate e le aree a verde poste ad est dell'area.
3. La viabilità dovrà essere potenziata a partire dalla strada provinciale fino al parcheggio di progetto posto a nord dell'area.
4. La ditta lottizzante potrà procedere con un piano guida che preveda la suddivisione in comparti prevedendo nel contempo anche la suddivisione delle opere di urbanizzazione da realizzare che dovranno in ogni caso garantire la funzionalità e l'accesso all'area parcheggio pubblico posto a nord.
5. Gli innesti delle aree residenziali sulla nuova viabilità che conduce al parcheggio dovranno essere razionalizzanti dando prevalenza alla viabilità centrale, in completamento della strada esistente delle vecchie lottizzazioni, ed in misura minore sulla strada che conduce all'incrocio del cimitero o all'area a parcheggio lato nord.
6. A titolo compensativo si prevede quindi la realizzazione e cessione della strada di accesso al parcheggio ed il potenziamento della stessa dalla strada provinciale fino al cimitero esistente. Si prevede inoltre la cessione gratuita all'amministrazione dell'area posta a nord destinata a parcheggio.
7. In tali aree si applicano i seguenti parametri:
 - indice di Utilizzazione fondiaria U_f : 0,45 m²/m²
 - altezza del fabbricato in numero di piani H_p : 3
 - altezza di controllo del fronte H_e : 9,0 m
 - altezza di del fabbricato H_f : 10,00 m
 - rapporto di copertura: non superiore al 50%
8. L'accessibilità alle aree residenziali e al parcheggio pubblico posto nella parte nord dell'area devono avvenire attraverso la viabilità locale, con le relative ed opportune opere di potenziamento, seguendo il tracciato di Via Madruzzo, fino all'innesto su Via Longfa, S.P. 214.

art. 65 Piani di riqualificazione urbana

01. Il PRG individua tre piani di riqualificazione: RU1, che deriva da un piano di recupero preesistente nell'ex PRG di Calavino, ed i RU2 e RU3, che riguardano rispettivamente una parte dei centri storici di Calavino e Lasino e per l'attuazione dei quali si rinvia alle norme dell'Insediamento Storico.

Art. 65.1 - Piano di riqualificazione RU1

1. Il piano di riqualificazione RU1 interessa un ambito dell'abitato di Sarche, esterno al perimetro dell'insediamento storico, già interessato nel precedente PRG di Calavino da un Piano di Recupero.
2. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di recupero, che interessano diversi edifici e diverse proprietà, vengono individuati all'interno del perimetro tre distinti ambiti che potranno essere oggetto di progettazione attuativa distinta ed autonoma, per permettere modalità e tempistiche di attuazione diverse fra di loro.
3. All'interno dei singoli ambiti, sono ammessi interventi di modifica alla quota di imposta delle corti interne, senza che questo comporti incremento volumetrico o incremento di S_{un} , anche in deroga all'altezza massima prevista per le zone B4, mantenendo inalterata la quota di accesso alle corti interne e la quota di imposta dei fabbricati lungo la strada perimetrale esterna.
4. Verificato che l'area presenta delle criticità per fenomeni alluvionali; gli interventi devono essere supportati, in fase progettuale, da un approfondimento idrologico-idraulico che valuti la compatibilità degli stessi con la pericolosità gravante sull'area.
5. Si segnala inoltre che parte dell'area è esposta ad una pericolosità da caduta massi e quindi eventuali interventi sulla stessa dovranno essere supportati in fase di progettazione dalla valutazione della pericolosità geologica in funzione degli interventi previsti.

6. Ogni intervento sull'area a penalità media, dovrà essere realizzato nel rispetto di quanto indicato all'art. 16 delle N.d.A. della CSP.

Art. 65.2 - Piano di riqualificazione RU2

1. Il piano di riqualificazione RU2 interessa un ambito dell'insediamento storico di Calavino. La sua attuazione deve rispettare i criteri contenuti nelle norme di attuazione degli insediamenti storici.

Art. 65.3 - Piano di riqualificazione RU3

1. Il piano di riqualificazione RU3 interessa un ambito dell'insediamento storico di Lasino. La sua attuazione deve rispettare i criteri contenuti nelle norme di attuazione degli insediamenti storici.

Titolo XI - Urbanistica commerciale

Art. 66. Disciplina del settore commerciale

9. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.¹³
10. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 67. Tipologie commerciali e definizioni.

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i.. Ulteriori specificazioni sono contenute nel Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss. mm.. In particolare, vista la dimensione demografica del comune di Madruzzo, si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 68. Localizzazione delle strutture commerciali

1. Sul territorio del comune, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di **esercizi di vicinato**, di **medie strutture di vendita** e l'attività di **commercio all'ingrosso**.

Zona A - Insediamento storico.

2. Negli insediamenti storici individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle presenti Norme di

¹³ E successive modifiche ed integrazioni come da ultima delibera GP 678 di data 09/05/2014 e 1689 di data 06 ottobre 2015;

Attuazione, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

Zona destinate all'insediamento residenziale e commerciale ed aree miste produttive - commerciali

4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Sono compatibili con gli esercizi commerciali le seguenti zone:
 - a) Zone per attrezzature e servizi pubblici, nei limiti stabiliti dallo specifico articolo di zona;
 - b) Zone turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere;
 - c) Zone a campeggio;
 - d) Zone artigianali locali limitatamente alle strutture già edificate alla data di entrata in vigore del presente piano 2019.
 - e) Edifici storici isolati, edifici residenziali esistenti in aree agricole o silvo-pastorali.
6. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - a) Zone cimiteriali;
 - b) Zone per impianti tecnologici di tutti i tipi;
 - c) Zone per discariche, riciclo materiali, depuratori e simili;
 - d) Zone di servizio viabilistico;
 - e) Zone a verde privato e servizi alla residenza;
 - f) Fasce di rispetto cimiteriale, stradale, depuratori.
 - g) Rispetto lacuale;
 - h) Riserve naturali provinciali e relative aree di valorizzazione
 - i) Siti di interesse comunitario;
 - j) verde di rispetto e mitigazione;
 - k) zone artigianali locali non ancora edificate;
 - l) parcheggi di ogni genere e aree sosta camper;
7. All'interno delle strutture alberghiere, e delle strutture ricettive in genere, l'attività commerciale è ammessa nei limiti stabiliti dall'art. 18 del Dpp 28-149/Leg/2003, attuativo della L.P. 7/2002.

Art. 69. Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di vendita sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 118, comma 3 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

4. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, artigianali, aventi carattere multifunzionale come specificatamente individuate dalle presenti norme di attuazione, sono ammessi esercizi commerciali per ogni merceologia.

Art. 70. Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

Art. 71. Attività commerciali all'ingrosso

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso congiuntamente a quello al dettaglio ed anche in forma autonoma, nelle zone a specifica destinazione commerciale.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale sono ammessi esercizi all'ingrosso sia congiuntamente che da solo, di qualsiasi dimensione, per tutti i settori merceologici;

Art. 72. Spazi di parcheggio

1. Per i parcheggi pertinenziali si rinvia ai criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale sia per le dimensioni, caratteristiche e standard.
2. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (*cioè non congiuntamente al dettaglio*) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dal regolamento attuativo della legge provinciale.
3. L'attività commerciale multi servizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 73. Altre disposizioni

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono rispettare le ulteriori dotazioni di servizio stabilite dai criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri stabiliti dai criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 74. Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, si applicano i criteri provinciali.

Art. 75. Ampliamento delle strutture di vendita esistenti

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro o oltre la soglia dimensionale della MSV, e quelle finalizzate al riutilizzo di edifici esistenti ed alla bonifica di aree dismesse, si applicano le disposizioni stabilite dai criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 76. Valutazione di impatto ambientale

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale

TITOLO XII - PRESCRIZIONI FINALI



art. 77 - Deroghe

1. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme di legge provinciale e regolamento attuativo.

art. 78 - Norme transitorie e finali

1. A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme, cessano di essere applicate le disposizioni contenute all'interno del precedente strumento urbanistico.
2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ALLEGATI

Allegato 1 - Schema tipologico delle costruzioni accessorie (art. 24 NdA)**MANUFATTO ACCESSORIO IN ADERENZA ALL'EDIFICIO****MANUFATTO ACCESSORIO ISOLATO**

Allegato 2 - Equiparazione destinazioni di piano al D.M. 1444/1968 (art. 26 NdA)

3. Ai fini della equiparazione della zonizzazione del presente PRG alla tabella e funzioni stabilite dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1694 sugli "standard Urbanistici" si applicano le seguenti equiparazioni di zona:

Destinazione	Articoli NdA	Zona territoriale omogenee D.M. n. 1444/1968
Centro storico	NdA specifiche e 28	A
Zone residenziali sature e di completamento	30, 31, 32,33	B
Zone residenziali di espansione	34, 35, 36	C
Zone per attrezzature ricettive e alberghiere	42	C
Zone produttive ed impianti	38, 39, 40, 43, 44	D
Zone agricole	45, 46, 47, 47bis	E
Zone silvo-pastorali	48, 49, 50	E
Zone per servizi ed attrezzature pubbliche (amministrative, sociali, culturali, assistenziali, sportive, ricreative, religiose)	51 e seguenti	F

4. Le equiparazione di zona trovano applicazione anche riguardo alla normativa provinciale in materia di rispetto delle distanze delle costruzioni come previsto all'Allegato 2 art. 13 comma 2, della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e s.m..

Allegato 3: Riserva Naturale Provinciale: 37. Lago di Toblino

- *Tipologia: Lago e vegetazione circostante*
- *Nome locale: Lago di Toblino*
- *Nome topografico: Lago di Toblino*
- *Comuni: Calavino, Padergnone e Vezzano*
- *Comprensorio: C.5*
- *Quota media: m 245*
- *Superficie: 170 ha circa*
- *Principali motivi di interesse naturalistico: vegetazione submediterranea; avifauna acquatica*
- *Delibera istitutiva (1992)*
- *Quinta modifica delibera istitutiva (2003)*



Il Lago di Toblino occupa il tratto terminale della Valle dei Laghi; questa venne percorsa, nell'era Quaternaria, da una serie di ghiacciai che la scavarono e la modellarono, conferendole una morfologia molto simile all'attuale e lasciando tracce tuttora evidenti del loro passaggio. L'azione dei ghiacciai è stata notevolmente favorita dalla presenza di rocce di tipo carbonatico, facilmente erodibili.

Il Lago di Toblino si è formato in seguito allo sbarramento della valle ad opera del conoide del fiume Sarca, un deposito dei materiali che il fiume stesso ha trasportato verso valle nel corso del tempo.

Nel 1951 entrò in funzione la Centrale Idroelettrica di S.Massenza, posta sulla riva settentrionale dell'omonimo lago, alla quale giungono, per mezzo di condotte forzate, le acque fredde e ricche di limo provenienti dai bacini di Molveno e di Ponte Pià. La massiccia immissione di queste acque nel Lago di Toblino ha determinato la diminuzione della temperatura e della trasparenza dell'acqua e il passaggio da una colorazione verde intensa ad una lattiginosa, mentre la sedimentazione dei materiali limosi provoca una lenta ma progressiva diminuzione della profondità del lago.



Aspetti naturalistici


Per quanto riguarda gli aspetti vegetazionali e faunistici, la zona che comprende il Lago di Toblino ed i versanti boscati circostanti possiede un notevolissimo valore naturalistico.

*La mitezza del clima permette la presenza di un paesaggio vegetale di tipo submediterraneo, in cui le boscaglie di caducifoglie termofile (con roverella *Quercus pubescens*, carpino nero *Ostrya carpinifolia* e orniello *Fraxinus ornus*) si alternano a fitti boschi di leccio (*Quercus ilex*), una quercia tipica degli ambienti mediterranei, caldi ed aridi. Alcune specie, come il lauro (*Laurus nobilis*), raggiungono qui il limite settentrionale del loro areale distributivo, conferendo alla conca di Toblino un notevole valore fitogeografico. Nella zona circostante il lago, inoltre, fruttificano piante coltivate tipicamente mediterranee come il rosmarino (*Rosmarinus officinalis*), il corbezzolo (*Arbutus unedo*), il limone (*Citrus limon*) e l'olivo (*Olea europaea*).*

La vegetazione palustre e lacustre è scarsamente rappresentata e, nella zona settentrionale del lago, si presenta impoverita a causa della massiccia immissione di acque fredde provenienti dal Lago di S.Massenza.

*La grande varietà di ambienti presenti nel Biotopo si riflette sulla fauna determinandone la notevole ricchezza e diversità. Il lago ospita una ricca e varia fauna ittica e costituisce un'importante area di riproduzione per numerose specie di uccelli acquatici che nei canneti lungo le rive trovano rifugio e spazio per nidificare, come l'usignolo di fiume (*Cettia cetti*),*

*il germano reale (*Anas platyrhynchos*), la gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), la folaga (*Fulica atra*) e il raro svasso maggiore (*Podiceps cristatus*). Persino l'airone cenerino (*Ardea cinerea*) ha nidificato, approfittando del piccolo ma tranquillo isolotto prospiciente il castello, e nel corso degli anni ha costituito una cospicua colonia riproduttiva. Numerose sono le specie di uccelli che utilizzano lo specchio lacustre come luogo di svernamento o di sosta durante le migrazioni, anche in virtù del fatto che raramente le sue acque gelano completamente. Una ricca e varia fauna vertebrata trova rifugio e nutrimento anche nella fitta e rigogliosa vegetazione dei versanti che circondano il lago.*

Allegato 4 - Strade e fasce di rispetto - Estratto Tabelle A, B, C.**TABELLA A****DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (in metri)**

CATEGORIA	Piattaforma stradale m	
	Minima	Massima
III^ Categoria	7,00	9,50
IV^ Categoria	4,50	7,00
Altre strade	4,50 (*)	7,00
Strade rurali e boschive	--	3,00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore fino a m 3.

TABELLA B LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI (Vedi nota 1)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
II^ CATEGORIA (colore fucsia)	25	50	75	50 (*)
III^ CATEGORIA (colore blu)	20	40	60	40 (*)
IV^ CATEGORIA (colore verde)	15	30	45	30 (*)
ALTRE STRADE (STRADE LOCALI)	10	20	30	20 (*)

(*)	Larghezza stabilita dal presente regolamento
Nota 1:	Per le viabilità esistenti la misura riportata nella tabella viene ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.
Nota 2	Con la dizione altre strade si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e non la viabilità rurale e forestale.
La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:	
- dal limite stradale per	Strade esistenti e da potenziare
- dall'asse stradale per	Strade di progetto
- dal centro del simbolo	Raccordi e rotonde

TABELLA C LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI (Vedi nota 1)	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
II^ CATEGORIA (colore fucsia)	7,5 (*)	35	45	60
III^ CATEGORIA (colore blu)	7,5 (*)	25	35	40 (*)
IV^ CATEGORIA (colore verde)	5 (*)	15	25	30 (*)
ALTRE STRADE (STRADE LOCALI)	5 (*)	9 (*)	25 (*)	25 (*)

NB: Per strade da potenziare, di progetto e raccordi/svincoli, alla data di approvazione dei relativi progetti esecutivi, verranno adottate distanze di rispetto uguali a quelle per strade esistenti di pari categoria.

(*)	Larghezza stabilita dal presente regolamento
Nota 1:	Per le viabilità esistenti la misura riportata nella tabella viene ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%.
Nota 2	Con la dizione altre strade si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e non la viabilità rurale e forestale.
La larghezza delle fasce di rispetto stradali si misura:	
- dal limite stradale per	Strade esistenti e da potenziare
- dall'asse stradale per	Strade di progetto
- dal centro del simbolo	Raccordi e rotonde